

CAPITOLO VIII

Riepilogo de' frammenti intorno al reggimento del Comune dai primi tempi al cadere del secolo XIII. - Il detto reggimento per lo Statuto del 1296. - Il Podestà, il Cavaliere, i Giudici, i Notai, la famiglia inferiore. - Il capitano del popolo - I Consigli, l'Arringa; come si eleggessero i consiglieri - Il Priore del popolo, gli Anziani, i Consoli dei nobili, i Capitani delle arti e delle società e le loro Corporazioni - Gli aggiunti - Il Camerlengo - Il giudice del catasto - I Partiseri - Il Viario - I Buoni Uomini deputati a diverse incombenze - Il sindaco difensore - Banditori e balii della città; balio e valdario delle ville - Giudici, notai e podestà dei castelli - Omaggi di ceri e bandiere - Breve cenno delle principali disposizioni statutarie civili e penali - Stato materiale ed aspetto della città nei secoli XII e XIII; case e torri - Regioni (vaite) in cui era scompartita - La cattedrale - Altre chiese del secolo XII. Alcuni dipinti - Convento presso S. Elia (S. Simone) - Il ponte delle torri - Ingrandimento della città; porte e borghi - Case e possessioni acquistate da vari Signori di contado - Edifici del secolo XIII; Chiese, Ospizio degli esposti - Ospedali - Sgombro ed ampliamento della piazza de foro - Altri risarcimenti e migliorie - Le nuove mura.

Io sono venuto portando innanzi questo racconto senza essermi mai soffermato a parlare degli ordini con i quali si reggeva il comune di cui tesso la storia. Ciò fu perchè non vedendosi nelle carte antiche che brevi cenni e quasi orme lievi ed incompiute di quelli, avrei dovuto far ricorso a congetture o a notizie generiche che avrebbero troppo spesso fatto ingombro alla narrazione, ed occupato queste pagine più di parole che di cose. Non ho tuttavia ommesso di additare al lettore que' pochi ed oscuri frammenti in cui lungo il cammino ci siamo abbattuti; ed ora, pervenuti come siamo al fine del secolo decimoterzo, in cui troviamo nei documenti sufficiente notizia di siffatta materia, mi pare cosa utile ed opportuna il riepilogare que' frammenti e stringerli insieme, per vedere, se così si può dire, per sommi capi i successivi mutamenti seguiti sino agli anni a cui siamo giunti.

Nel primo tempo del rivolgimento che generò i comuni, coloro che ne erano operatori, spinti dal difetto di ogni altra autorità, deposero il potere tolto al conte nelle mani di alcuni probi cittadini che solevano assistere lo stesso conte ne' giudizi, cioè gli *scabini*, o secondo il Savigni *rachimburgi*, specie di giurati che giudicavano nelle cause civili e criminali; ed abbiamo tra i nostri documenti notato tal cosa che sembra rispondere al pensiero del Savigni; giacchè nella sottomessione dei Montefalchesi a Spoleto del 1180, questi reggitori del comune sono compresi tra i *boni homines*, che è la versione [pag.132] di *rachimburgi* ⁽¹⁾. Essendo essi dappertutto chiamati *Consoli*, non v'è ragione di credere che a Spoleto non si chiamassero così; e il Sismondi nel rammentare i casi di questa città sotto Federico Barbarossa, ove gli altri scrivono gli spoletini, egli non esita di porre *i consoli di Spoleto* ⁽²⁾. Costoro, entrati come erano nel luogo del conte, dovettero di necessità congiungere alla potestà giudiziaria l'amministrativa e la militare, e furono pel comune del medio evo, quello che erano stati pel municipio dell'epoca romana i *Duumviri* o *Quatuorviri jure dicundo*. Nei più vecchi ricordi che ci sono stati conservati (1173 - 1177), li vediamo trattare gli affari in piazza innanzi al popolo, e recarsi in persona a stipulare convenzioni e contratti. Nell'atto con cui Transarico di Rustico (1190) confermava al Comune la donazione di Battiferro, fatta da' suoi proavi, i consoli sono quattordici, e tanti sono quelli di Perugia in un altro atto del 1201 ⁽³⁾; ma in altri documenti sono per ordinario ora due, ora tre ed ora quattro. Taluno attesta (ed anche questo con certa somiglianza ai quatuorviri di cui non se ne veggono mai più di due) che il più delle volte non si nominavano che i principali e più cospicui ⁽⁴⁾. Ma anche senza di questo, è manifesto che, dovendo essi ripartirsi le incumbenze, non potevano essere tutti in un luogo, nè fare la medesima cosa. Nella convenzione conclusa coi Tiberti nel 1190, questi trattano con Rinaldo, Pelalocco, e Berardo *majoribus consulis spoletanis et eorum sociis* che non erano presenti ⁽⁵⁾. È noto che tra i consoli si distinguevano i consoli propriamente detti consoli del comune, e quelli dei *placiti* o giudici

delle cause civili. L'augmentarsi dell'industria e del commercio, facendo salire la classe de' mercadanti a grande importanza, ebbero essi i loro consoli, che s'ingerivano in tuttociò che riguardava la mercatura. Nel 1190 Spoleto già li aveva; e i Tiberti sopra ricordati stipulavano il trattato, appunto intorno a franchigie di pedaggi e di scorte, non solo *majoribus consulibus*, ma altresì con i consoli dei mercadanti, *consulibus negotiatorum* (6).

Nel 1201 si trova per la prima volta menzionato *il Podestà*, ma tra l'ultimo documento in cui si veggono i consoli a capo del Comune, e quello in cui si vede in [pag. 133] luogo loro il podestà, corrono dieci anni. I nostri storici pongono nel tempo del passaggio del ducato dall'impero alla chiesa, ed attribuiscono ad Innocenzo III la istituzione dei podestà a Spoleto, e ne dicono occasione un caso registrato nelle Decretali. Alcuni fratelli, addetti al monastero di S. Erasmo di questa città, accusati di furto, furono obbligati a sperimentare la prova del duello. Essendo stato il loro campione superato dall'accusatore, vennero, per quel *giudizio di Dio*, come rei condannati, e spogliati dai consoli de' loro averi. Fu poi rinvenuto il furto in altre mani, e quelli conosciuti innocenti; per la qual cosa richiamatisi ai papa, questi comandò ai consoli che restituissero ciò che avevano tolto. Le decretali non dicono che questo (7), ma altri aggiunge che il pontefice con tale occasione privasse i consoli spoletini della facoltà di amministrare la giustizia, e ponesse a giudicare un podestà (8). Io non credo che il papa facesse ciò, o almeno che lo facesse per questa cagione; chè il difetto non era dei giudici ma delle leggi, nè l'indole della sovranità pontificia era allora tale che potesse consentire di porre così bruscamente le mani nei diritti d'un Comune. Checchè ne sia, pare che il *mero imperio* ossia giurisdizione criminale così esercitata dai Consoli, come si vede in questo luogo delle decretali, provi che innanzi al passaggio del ducato dall'impero alla chiesa, Spoleto non avesse il podestà; ma non lo ebbe più tardi del 1201, in cui Gerardo dei Giliberti *Spoleti Potestas* dava l'investitura dell'ufficio a Berardo di Onda console di Norcia (9). E con questo novello magistrato coesistevano i consoli, che nello stesso anno domandarono insieme a quelli di Foligno l'arbitrato dei consoli di Perugia; e a nome dei quali nel 1212 Iacopo di Malanotto camerlengo (*Camerarius*) del Comune, che apparisce ivi per la prima volta, riceveva la sottomessione del signore di Casteldilago (10). Nè in questi atti però, nè in [pag. 134] quelli delle sottomessioni de' seguenti anni dei signori di Clarignano e dei figli di Vicco, o nei contratti del 1213 e 1214, col duca Diepoldo intorno a Trevi, s'incontra più alcuna menzione del podestà, ma solo dei consoli; tre nell'istrumento di Clarignano, quattro in quello del 1213 del duca, due in una al camerlengo e ad un Rainerio *Stephani* senza titolo, nell'altro del 1214, e solo due consoli stringono la lega del 1216 col vicario del podestà di Rieti (11). Per le quali cose e da credere che l'ufficio di podestà, tenuto nel 1201 dal Giliberti, fosse cosa eccezionale; tanto più che egli stesso nell'atto della investitura di Berardo d'Onda, faceva promesse *pro se et consulibus post se venientibus* (12). All'incontro l'undici di maggio 1217 Iacopo di Giovanni Capocci podestà rappresentava solo il comune nella consegna della rocca di Sacrato all'abate di Ferentillo, ed egli solo il 23 di settembre stipulava co' Vallani le condizioni per la fondazione del castello di Flezano (13). Così nel 1218 il Podestà Saraceno *Vivieni* conchiude, insieme a Luca camerlengo, la capitolazione per la condotta di Bonifazio di Ugolino (14); Il podestà Tommaso *Grimaldi* riceve nel 1221 le promesse dei cerretani (15); Simone *Beraldi* quelle del Grimaldi intorno a Casteldilago nel 1223 (16); Migliorello quelle dei novelli abitanti di castel Bufone nel 1228 (17), Oderisio il giuramento dei signori di Arrone nel 1229 (18), ed è omai il podestà una istituzione permanente, e de' consoli propriamente detti come capi del Comune non si fa più parola.

I podestà, come si vide essere dei consoli, operavano da sè, quali esecutori delle deliberazioni dei cittadini maggiori e minori che formavano il popolo; il quale manifestava la sua volontà nella concione o assemblea generale chiamata *Arringa* che si raccoglieva al suono della campana e delle trombe, ora nella piazza maggiore *in foro civitatis*, ora innanzi al palazzo del Comune, e più spesso nella piazza del duomo, che ancora serba il nome di *Arringa di S. Maria* (19). Ma certamente sino dai primi tempi s'ebbero altri corpi de [pag. 135] liberanti di cittadini che prendevano parte all'amministrazione. Già nella donazione della rocca di Bazzano (1180) si nominano, oltre i consoli, i *Buoni Uomini* che avevano cura dell'utile della città, *diligentium proficuum civitatis* (20). Nella sottomessione di Coccorone nello stesso anno sono presenti tredici cittadini detti custodi della città, *guardiani civitatis*; ed ho già ricorda-

to i consoli de' mercadanti nel 1190 ⁽²¹⁾. I *Buoni Uomini* si riveggono più volte, e si nominavano per alcun speciale bisogno, costituendo un numero o deputazione come poi si disse. Certamente dovevano già esservi in questi tempi corpi consiliari, ma non si comincia a vederli nei documenti che nel 1218 in cui quattro *consiglieri* giurarono i patti convenuti con Bonifazio di Ugolino ⁽²²⁾. Nel 1221 le promesse dei cerretani sono ricevute dal podestà da *dodici consiglieri*, da quattro giudici, ed insieme da Zaccaro di Pivino *sindaco* a ciò costituito ed eletto *a populo spoletino*; ed è la prima menzione che se ne trova ⁽²³⁾. Questo nome, che significa procuratore e agente, si conservava sino ai tempi nostri in alcune persone laiche incaricate degli affari dei conventi. Cominciossi adunque nel 1221 o poco innanzi, ad eleggere questo sindaco, che trattava e conchiudeva ogni maniera di negozi, e d'ogni maniera stipulava contratti *sindacatorio nomine*; e quando occorreva veniva eletto e costituito con mandato speciale, dal consiglio o dall'arringa; ed anche quando intervenisse il podestà, il sindaco stipulava insieme con esso.

Il Consiglio era convocato dal podestà e si riuniva nel palazzo del comune e talora in qualche chiesa. Il 16 marzo 1237 il podestà Giacomo da Bologna *per baiulos more solito* convocava nel palazzo il *consiglio speciale* ad eleggere un sindaco per comperare delle case in Cerreto; i consiglieri intervenuti furono quindici ⁽²⁴⁾ Il dì 11 settembre 1238, il podestà Egidio de' *Giliberti* e ventidue consiglieri, congregati nella chiesa di S. Maria, eleggono il sindaco per ricevere la donazione di Rocca Accarini ⁽²⁵⁾. Nel 1244 messer Cerro era mandato sindaco dal podestà e consiglio di Spoleto a Terni presso Federico II imperatore per riavere Cerreto; e v'andò poi lo stesso podestà Ugolino *Rainerii*, insieme ad alcuni cittadini, e a un [c.136] nuovo sindaco con più sufficiente mandato ⁽²⁶⁾. Il consiglio *speciale*, di sopra ricordato, è bastamente argomento che ve n'era un altro; difatti nel febbraio del 1254, il podestà Filippo de' Barattalis fa eleggere un sindaco *in consilio generali et spetiali* ⁽²⁷⁾.

Intorno a questi tempi dalle differenze e convenzioni susseguite tra cittadini maggiori e minori, cioè a dire nobili e popolani, come poco innanzi a Firenze, erano proceduti mutamenti negli ordini del reggimento, e uscitone nuovi magistrati ed uffici.

Intendi di Bonavisa che, come sindaco, riponeva il 20 luglio 1258 gli uomini d'Arrone nel castello di Montefranco, è detto *Prior comunis Spoleti* ⁽²⁸⁾. Il 5 gennaio 1259 trovavasi presente ad una deliberazione per costituire un sindaco, Gonzolino *dñi Henrici prior popoli* insieme a Giovanni di Bonagiunta *antiano comunis* ⁽²⁹⁾. In fronte ad un mandato del 2 ottobre dello stesso anno, per la lega tra Spoleto, Todi e Narni, si legge che era stato convocato il consiglio *generale e speciale* in una ai *capitani delle arti e delle società* (compagnie armate de' cittadini) e agli *anziani e consiglieri del popolo*, al suono della campana e delle trombe nel palazzo del comune, dove Corrado de Madiis podestà, col consenso dei consiglieri, e i consiglieri, col consenso del podestà, fecero loro sindaco a contrarre la lega Fazio Benintendi *priore del popolo*, il quale nel mandato de' Todini al sindaco loro è detto *prior artium*; e in altro documento, che si vedrà qui appresso, si trova nel marzo 1260 altro priore ridetto *prior comunis*; e in documenti posteriori *prior novarum societatum* ⁽³⁰⁾. Se in queste varie denominazioni si debbano vedere magistrati diversi, o un solo, non mi assicurerei di affermare in modo assoluto, ma credo cosa assai probabile che per esse venga designato un solo e medesimo *priore*. Che autorità avesse costui non è meno incerto per le memorie del tempo; ma mi si mostra in sembiante di un capo del popolo, e direi quasi di un tribuno nell'amministrazione del Comune; e si può credere che formasse con gli anziani e col podestà, il corpo permanente che lo reggeva. E per verità in un consiglio del 1260 vediamo Angelo di Venturaccia con questa dignità, posto a lato al [pag.137] podestà e a capo degli anziani: *Dominus Stephanus dñi Stephani Romanorum proconsul gerens vice nobili viri Anibaldi dñi Trasmundi Romanorum proconsulis et nunc potestatis Spoleti, et Angelus Venturacce Prior comunis, una cum antianis et concilio dicti comunis et adiunctis etc.* ⁽³¹⁾

Per documenti allegati dal Contelori ⁽³²⁾ già nel 1263 vi sarebbe stato a Spoleto il Capitano del popolo, di cui ne' nostri monumenti trovo solo le prime menzioni nel 1272 e 1273 col nome di Console e Sgravatore del comune e del popolo: *Existens coram nobili dño Glagisio de Carlonis potestati Spoleti, et domino Angelo de Amelia Consule ejusdem civitatis* (1 Dec. 1272) ⁽³³⁾. *Egregius vir Petrus de Carbonensis potestas Spoleti, et prudens vir dñs Antonius de Montefalco Consul et Exgravator comunis et populi Spoleti* (27 Novembre 1273) ⁽³⁴⁾.

Nel 1274 si domandò un capitano alla città di Lucca, con la quale, come guelfa, aveva Spoleto antica amicitia. Riporterò in appresso il contenuto della lettera in proposito, che sparge molta luce su questo magistrato. Queste autorità del comune si trovano, quando tutte, quando in gran parte, riunite nei consigli generali, dove aveano altresì luogo i diversi collegi e numeri, e vi ricompariscono anche i consoli, non del comune, ma dei gentiluomini. Gioverà al lettore avere alcuni esempi di queste convocazioni.

Il 2 di giugno 1269. *Congregato speciali et generali consilio una cum consolibus, antianis capitaneis artium et societatis, et quatuor de qualibet arte et societatis civitatis ejusdem, et duodecim viris sapientibus super facto guerre deputatis, per sonum tubarum et preconum vocis et moris est, in claustro ecclesie S. Fortunati de Primocasu destrictus Cascie, in quo loco et vocabulo Comune Spoleti erat hostiliter castramentatum, mandato nobilis viri Ursi de Filiis Ursi Civitatis prefate honorabilis potestatis* ⁽³⁵⁾.

Il 19 novembre 1277. *In pleno Consilio generali et speciali, Consulium militum, Capitaneorum artium et societatum, et quatuor adiunctorum de qualibet societate, sonu campane etc. presente venerabili patri dño fratre Johanne de ordine minorum, inquisitor heretice pravitatis, et dño Alberto de Fo [pag.138] liano potestati Spoleti, et dño Ugolino dñi Thome de Narnia Consule et exgravatore Comunis Spoleti* ⁽³⁶⁾.

Il 19 luglio 1289. *Hoc quidem tempore Consilio maiori seu generali et spetiali, consulibus militum, capitaneis artium et societatum, et quatuor adiunctis de qualibet arte et societate, et decem hominibus de qualibet vaita, et centum bonis hominibus adiunctis ad consilium ad vocem preconum et sonum campane more solito congregatis de mandato dñi Comacii de Gallutiis potestatis civitatis Spoleti et dñi Stephani de Narnia capitanei dicti comunis. etc* ⁽³⁷⁾.

E in questa forma le cose si mantennero negli anni seguenti; e tali le troviamo presso al cadere del secolo, in cui un monumento assai principale, cioè lo Statuto del 1296, annovera altri funzionari, e di questi e dei già noti ci fa conoscere gli uffici e altri particolari che riguardano tanto quelli quanto il congegno delle istituzioni, che sino ad ora abbiamo intraveduto nei raccozzati frammenti.

Gli statuti erano le antiche consuetudini messe in scritto insieme alle prescrizioni di ciò che i magistrati dovessero operare nel tempo del loro reggimento. Ogni statuto comunale era fatto per un anno, scorso il quale, o si prorogava o si correggeva, aggiungendo o sopprimendo o emendandone i capitoli come le nuove occorrenze richiedessero. Da ciò apparisce che il leggere un decreto nello statuto di un anno, non è sempre argomento che sia stato fatto in quell'anno medesimo, perchè una deliberazione si riproduceva d'anno in anno, sinchè non avesse avuto pieno effetto. I primi statuti si dicono fatti al tempo della pace di Costanza (25 giugno 1183), ma i comuni sono più antichi, e quindi anche le loro costituzioni e *bone usantie*, che non m'induco a credere fossero sino a quel tempo state scritte solo nella memoria degli uomini. Talchè io penso che la facoltà di fare statuti ricevesse a Costanza più che altro la conferma imperiale, come tanti altri diritti già goduti da prima che un privilegio vi ponesse sopra il suggello. Ad ogni modo Spoleto ebbe lo statuto assai prima del 1296; viene ricordato nella lega con Todi e Narni nel 1259, se ne fa menzione nel privilegio del cardinal Rainerio nel 1247, lo allega il podestà Oddo di S. Eustachio nel 1230, l'istrumento con gli Arroni nel 1229 e Bonifazio di Bonconte nella sua condotta del 1218. Lo sta [pag. 139] tuto del 1296 è però il più antico di quelli che sono giunti sino a noi. Il Comune elesse a quest'opera dodici statuari detti *virii prudentes* che furono Arzone *Philippi*, Andrea *Girardi*, Francesco *Pauli Oldonis*, Carlo *Manentis*, Manente *Albrici*, Andreetto *Rainaldi* che dal dominus che precede il loro nome e quello del padre loro, si riconoscono per gentiluomini; Capicia *Philippi*, Tommasetto *Rucchisani*, Cittadone *Pauli*, Tommasetto *Philippini*, Spoletone *Henrici* e Simonetto *Scutine* semplici cittadini ⁽³⁸⁾. Questi sotto il reggimento del nobile e sapiente signore Anterminello degli Anterminelli da Lucca onorevole *podestà* e *capitano* della città di Spoleto, corressero ed ordinarono lo statuto *pro anno proximo venturo* (1297). Non può non recar meraviglia il vedere come i due distinti uffici di podestà e di capitano, siano qui riuniti in una sola persona. E noto che i podestà si sceglievano, non senza considerazione delle attitudini e capacità loro; di maniera che se un comune, a cagion d'esempio, fosse in guerra, o la dovesse intraprendere, cercava avere a podestà un

uomo strenuo nella milizia; come se dovesse far leggi e riordinare lo stato, chiamava al reggimento un giureconsulto di vaglia. Or si può credere che, volendosi in Spoleto riformare notevolmente lo statuto, vi fosse eletto l'Anterminelli come più d'altri atto a presiedere a siffatto lavoro; e che a togliere ogni contrasto che potesse attraversare l'opera, alla quale aveva parte anche il capitano per il breve del popolo, si conferissero a lui straordinariamente i due uffici. Questa e però cosa dubbia e che incontra gravi difficoltà, ma altro non potrei dire per difetto di documenti ⁽³⁹⁾. [pag. 140]

Lo statuto del novantasei è diviso in quattro parti; alle prime due è dato il nome di *brevis populi* alle altre di *constitutum* ⁽⁴⁰⁾. Contengono tutte con poca distinzione di materie, leggi e disposizioni costituzionali e politiche, civili, penali, di procedura, tributarie, commerciali, agrarie e di polizia urbana. Alcune sono del tutto transitorie per la natura stessa della cosa che riguardano, come a dire che si costruisca un dato edificio, si risarcisca una via, siano assoluti alcuni condannati, il tale non possa essere eletto al tale ufficio. Le altre sono d'indole durevole, e aumentate e modificate, vennero a poco a poco ordinandosi in un vero corpo di leggi municipali. La parte costituzionale di questo documento mi pone, come dissi, in grado di proseguire e compiere in modo più largo la esposizione degli ordini onde si reggeva il comune al cadere del secolo decimoterzo.

Il podestà era investito della giurisdizione civile e penale (*merum et mistum imperium*) e rendeva ragione a nome del Comune che rappresentava a somiglianza d'un Doge [pag. 141] di Venezia, e d'un moderno re costituzionale. Era l'esecutore degli statuti, e di ogni altra deliberazione che i consigli facessero nel tempo del suo reggimento. Tanto esso che i suoi ufficiali dovevano essere estranei al ducato, ciò che per esempi che se ne sono visti, non pare si fosse sempre richiesto nei tempi anteriori. Per eleggere il podestà si teneva un consiglio apposito dove dovevano intervenire non meno di dugento cittadini, in quella si deliberava di qual provincia il podestà dovesse essere, del suo onorario (*salario*), della famiglia e dei cavalli che dovesse aver seco, del modo, forma e tempo della sua elezione. Non poteva essere nè uno scomunicato, nè uno sbandito dalla sua patria, nè prendersi da un luogo ove fosse podestà uno spoletino. Si facevano tre eletti, ed anche più; e dove il primo non accettasse la podesteria, v'erano chiamati gli altri successivamente nell'ordine della loro elezione ⁽⁴¹⁾. In una costituzione del 1291, con la quale Bonifacio VIII confermava agli Spoletini, conformemente alla petizione loro, il diritto di eleggere il podestà e il capitano del popolo, si leg [pag. 142] ge che così il podestà come il capitano sarebbero scelti dal pontefice o dal rettore del ducato fra tre eletti ⁽⁴²⁾. Ora, da ciò che è detto sopra, sembra che i riformatori dello statuto del 1296, non tenessero conto del contenuto di quel breve, poichè la successiva chiamata dei tre eletti mal si poteva convenire con la scelta d'un solo fra i tre.

Il podestà era eletto per sei mesi, doveva accettare o ricusare l'elezione dentro due giorni dalla presentazione che gliene veniva fatta da un banditore del comune appositamente inviato ⁽⁴³⁾. Giunto in Spoleto con tutta la sua comitiva, innanzi di scendere da cavallo doveva giurare lo *Statuto Chiuso*, cioè senza sapere che cosa contenesse. Giurava il buon reggimento della città e del distretto, di osservare e fare osservare lo statuto e breve del popolo, gli ordinamenti o riformazioni del comune; di mantenere la giurisdizione della città e di accrescerla; di osservare le costituzioni pontificie e le imperiali contro gli eretici; di non osservare nè fare osservare alcuno statuto o ordinamento contro la libertà della Chiesa; di stare e fare stare i suoi giudici e notai a render ragione civile e criminale nelle ore debite e consuete cioè *dal mattino a terza*; e dopo il *pasto sino a vespro* ⁽⁴⁴⁾. E ciò era in tutti i giorni meno i feriat, cioè le domeniche e alcune altre feste, il tempo delle messi e della vendemmia, e quello in cui il comune andasse in esercito ⁽⁴⁵⁾. Il podestà menava seco un compagno che era sempre gentiluomo (*socius, miles*) comunemente detto il *Cavaliere*, tre giudici, sei notai, e un certo numero di famigli e di cavalli. I detti ufficiali dovevano anch'essi essere estranei al ducato, e prestavano un giuramento conforme a quello del podestà. De' giudici uno era sopra i malefici, uno ai depositi e alle altre cose civili, ciascuno con due notai; il terzo con un notaio deputavasi alle esecuzioni, alle esazioni delle multe, collette, ed altri proventi del comune, era detto il *giudice delle gabelle*, e doveva prestare l'opera sua in ogni altra cosa che gli venisse commessa dal po [pag. 143] destà e dal consiglio. Il sesto notaio era addetto alla *Camera* del comune, e doveva prendervi nota dell'esito e dell'introito e di tutte le spese ⁽⁴⁶⁾. Oltre i detti giudici forestieri, se ne eleggevano tre cittadini, detti del comune o *della curia delle cause civili*,

che conoscevano e definivano le liti sopra a dieci lire. Le questioni sotto quella somma, erano giudicate dai notai della vaite ⁽⁴⁷⁾. In diversi tempi il podestà abitò in luoghi diversi: Oddo di S. Eustachio nel 1230 risiedeva *in palatio Sancte Marie*; il trattato con le tre Fratte nel 1239 fu stipulato *in domo dñi Andree Palmerii Potestatis Spoletii*, che sembra indicare una casa privata. Nel tempo in cui siamo, risiedeva nel palazzo del Comune; *quilibet*, dice lo statuto, *possit intrare palatium comunis et ire ad potestatem etc.* ⁽⁴⁸⁾ E si riscontra anche nel capitolo intorno ai luoghi dove si dovesse render ragione, che è la seguente riportata in volgare: « Similmente si statuisce che il podestà e i suoi giudici debbano nelle ore consuete sedere al banco nel palazzo del comune a render ragione, tanto nelle questioni criminali che nelle civili, quando non vi si aduni il consiglio, o non vi sia alcun altro impedimento; nei quali casi dovranno sedere sotto il portico. I giudici poi della curia stiano da sè ciascuno col suo notaro ed abbiano un luogo speciale nel palazzo del comune o sotto il portico, o nel parlatorio, o nelle scale, o sedili vicini al palazzo. Ma nel caso detto di sopra sederanno nella piazza del comune, sotto il portico, o nella piazza di S. Maria, e luoghi circostanti. Si aggiunge a questo capitolo che se giudicheranno altrove, non valga nè tenga ⁽⁴⁹⁾. E v'è anche un capitolo che vieta al podestà di fare alcuna spesa e novità nel palazzo del comune, *et in cameris dicti palatii* ⁽⁵⁰⁾.

Quando il Comune andava in esercito a popolo, il podestà doveva pure andarvi seguito non solo del cavaliere e dai birrovieri, ma da' suoi giudici e notai, insieme ai cittadini, che erano tutti tenuti dagli anni quattordici ai settanta ⁽⁵¹⁾. Il podestà era anche tenuto di andare ambasciatore ove il comune volesse ⁽⁵²⁾. Il capitano del popolo o console e sgravatore come vedesi dallo statuto, ed è nettamente definito dalla lettera del 1274 [pag.144] ai Lucchesi, accoglieva in sè due poteri o uffici, uno politico, l'altro giudiziario, corrispondenti ai due titoli di console e sgravatore. L'ufficio del consolato stava nel sopravvegliare alla conservazione del buono e pacifico stato della città; e quanto con gli anziani e i capitani delle arti e delle società, deliberasse intorno a ciò, aveva pieno vigore non ostante i capitoli dello statuto e gli ordinamenti del consiglio generale; e poteva far nuovi capitoli, e i vecchi sopprimere o mutare per l'utilità del comune, come a lui e ai suddetti paresse richiedersi. Come sgravatore era un giudice d'appello, a cui si ricorreva dalle sentenze del podestà e degli altri giudici ⁽⁵³⁾. [pag.145] Il podestà era tenuto di far difendere le sue sentenze da cui si fosse appellato al capitano. Innanzi a questo si dovevano stipulare gl'istrumenti dei minori di venticinque anni, e a lui dovevano render conto della loro gestione tutti gli ufficiali del comune. Vidi talora in istrumenti di questo secolo XIII, il capitano compiere alcun atto del suo officio *in reclausto sive plateola (una chiostra) palatii comunis*; tuttavia è certo che nel 1296, risiedeva in altro luogo, leggendosi nello statuto che il palazzo del popolo si dovesse edificare *ubi sunt domus in quibus moratur capitaneus* ⁽⁵⁴⁾. Il capitano e la sua gente dovevano essere estranei al ducato, come si è detto pel podestà; anche per lui si teneva un consiglio apposito in cui si trattava del modo e della forma della sua elezione, della famiglia che dovesse condurre, dello stipendio che dovesse avere. Nella lettera ai Lucchesi, si chiede che il capitano debba aver seco un giudice, un notaio e quel numero di famigli e di cavalli che reputasse convenirsi al suo onore e a quello della sua patria e di Spoleto. L'onorario assegnatogli fu di cinquecento lire cortonesi. Allora l'ufficio del capitano durava un anno; per lo statuto viene ristretto a sei mesi. Anch'egli, nel giungere, giurava il *breve del popolo* chiuso, i capitoli dello statuto risguardanti le sue attribuzioni, e di fare egli e i suoi perpetua dimora in città per tutto il tempo del suo reggimento. Nè potestà, nè capitano si potevano confermare; chi fosse stato capitano non poteva essere eletto podestà, nè per l'anno futuro, nè per alcun altro tempo. Ambedue al terminare del loro reggimento dovevano sottostare ad un sindacato, nè potevano partirsi innanzi che questo fosse stato compiuto. Il podestà e il capitano [pag.146] erano ordinariamente gentiluomini; ed è cosa notevole che que' gelosi popolani, che statuivano pene speciali per un nobile che offendesse uno di loro, e che in qualche tempo giunsero a vietare ai nobili della loro città persino d'entrare nel palazzo del comune, non volessero poi esser retti e governati che da nobili di altri paesi.

I consigli e l'arringa del comune, erano come in passato, convocati con l'autorità e il mandato del podestà e del capitano, e spesso v' erano presenti l'uno e l'altro. Il consiglio speciale o minore si componeva di ventiquattro cittadini, ed erano detti *vaitensi*, perchè ogni vaite ne eleggeva due tra gli

uomini suoi che avessero compiuto venticinque anni. Lo statuto così prescrive il modo da tenersi nella elezione de' vaitensi. « Il podestà, entro otto giorni dalla sua entrata in ufficio, faccia congregare *l'arringa o concione*, nella quale le vaite vadano alle sorti ciascuna da sè; e quanti uomini di ogni vaita si trovino ragunati, tante fave si mettano in un cappello, tre delle quali siano nere e le altre bianche. Il che è detto per ogni vaita. Fatto ciò vadano le vaite alle sorti con l'ordine con cui vi saranno mandate. Coloro che vedranno aver prese le fave nere, rimangano; gli altri si ritraggano. I rimasti (cioè a dire trentasei) vadano allora al cappello in cui sono dodici brevi scritti e ventiquattro bianchi. I dodici, che avranno preso i brevi scritti, eleggano per suffragi segreti, con i voti almeno di due terzi, i consiglieri speciali. Debbono fare l'elezione innanzi di partirsi, e il podestà non permetta che alcuno si faccia a ragionare della medesima prima che abbia avuto effetto. Le fave e i brevi occorrenti siano dati da un qualche religioso. » Nello stesso modo e nella stessa arringa erano eletti i notai delle vaite, uno per vaita, di cui s'è addietro fatto menzione ⁽⁵⁵⁾. I consiglieri speciali eleggevano poi dieci cittadini per vaita che fossero *uomini probi ed amici del comune*; ed erano i centoventi consiglieri del consiglio generale. Nel bandire la convocazione di questo, si diceva solo *Consiglieri del consiglio grande*, e con ciò s'intendano, dice lo statuto, i consiglieri speciali e generali, i consoli de' nobili, i capitani delle arti e delle società. Oltre questi v'intervenivano talora anche cento *boni homines*, ed altri dieci cittadini per vaita, *si preconizzatum fuit, aliter non*; talchè nella formula surriferita non eran compresi, e si richiedeva che il ban [pag. 147] ditore li nominasse ⁽⁵⁶⁾. Non si fa qui menzione degli anziani, nè del priore del popolo, ma v'era tuttavia un *priore* detto *delle nuove società* che era lo stesso priore del popolo, e v'erano anziani. In un atto dei Consiglio del 9 settembre dello stesso anno 1296, si legge «...*Consilio Generali et Speciali comunis et popoli Spoleti, capitaneis artium et societatum, et quatuor adiunctis de qualibet arte et societate in palatio dicti comunis ad sonum campane et preconum voces more solito, congregato de mandato nobilis dñi Anterminelli de Anterminellis de Luca potestatis et capitanei dicti comunis, presentibus voluntibus et consensientibus priore, consulibus et antianis populi dicte civitatis. In quo quidem consilio dñus potestas et capitaneus de consensu et voluntate totius consilii et consiliarorum ipsius, et ipsi consiliari, prior et consules et antiani et totum dictum consilium una cum dicto dño potestati et ejus auctoritate, sponte fecerunt etc.* ⁽⁵⁷⁾. Il priore e gli anziani adunque non solo sedevano nel consiglio, ma questo non si poteva convocare senza il loro consentimento; se lo statuto non li annovera fra quelli di cui si componeva, ciò è appunto perchè formavano un corpo distinto che (come ritenni anche pei tempi anteriori) reggeva il comune in modo permanente. La ingerenza esecutiva che lo statuto dà loro più volte, comprendendovi talora anche i consoli, conferma questa verità. Si vogliono tagliar legna nel Monteluco? ciò non si può fare *sine licentia potestatis, capitanei, prioris, consulum et antianum* - Si edifica il palazzo del popolo? *debeant potestas, capitaneus, prior, consules, antiani predicta executioni mandare etc.* - Il capitano doveva formare il libro delle società? consultasse il priore e gli anziani. - Doveva il podestà provvedere che fosse scritto il breve del popolo? il priore e gli anziani ne sceglissero gli scrittori. In questi due ultimi casi non si fa menzione di consoli, perchè si trattava di cose che riguardavano gl'interessi dei popolani, e i consoli erano *Consules militum* ⁽⁵⁸⁾.

Non mi è noto quanti e quali fossero i collegi delle arti perchè i documenti in cui vengono registrati, sono tutti posteriori alla prima metà del secolo XIV, e forse su di questi si fonda il Campello quando dice che erano quattordici. Lo statuto non ne rammenta qui che due, l'arte dei giudici e dei notai, le quali dovevano avere quattro capitani per cia [pag. 148] scuna, mentre le altre arti e le società solo due ⁽⁵⁹⁾. I capitani erano eletti dall'arte loro, duravano in ufficio quanto il capitano del popolo, e non si potevano rieleggere che dopo un anno. Ogni arte che contasse trenta uomini era riconosciuta come arte da sè; quelle che non avessero quel numero, potevano costituire un'arte, unendosi ad una somigliante. Nessuno poteva iscriversi a più di un'arte o ad altra che alla sua. Ogni arte e società aveva il suo particolar breve o statuto giurato dagli ascritti. Questi brevi il podestà e il capitano dovevano esaminare insieme al priore delle nuove società, ed approvarli se fossero giusti e non contrari al breve del popolo e del comune ⁽⁶⁰⁾. Il podestà e capitano erano obbligati a mantenere, difendere e tenere in buono stato e condizione tutte le arti e società della città e del distretto. Era vietato di arringare contro le nuove società. Ogni articolo di statuto che si facesse in pregiudizio di queste corporazioni o contrario al breve

approvato di qualche arte o società, era nullo. Podestà e capitano dovevano prestar forza ai capitani delle arti e delle società per costringer gli iscritti alla osservanza dei loro doveri ⁽⁶¹⁾.

Queste cose erano applicabili ad altre società che i cittadini volessero fare, ma nessuna nuova società si poteva fare senza il consentimento del capitano del popolo; il quale, dentro il primo mese del suo reggimento, le registrava tutte in un libro col consiglio del *priore e degli anziani*, perchè altre non se ne potessero aggiungere alle approvate. Le società si sa che erano compagnie armate ⁽⁶²⁾, l'aggiunto di *nuove* mostra che di recente avevano subito un cambiamento. Non erano ostili fra loro, nè partigiane; poichè i correttori dello statuto, nel chiudere il capitolo, dove fermano le norme riferite, dicono: *et nullus nominet seu de parte contendat, vel partem faciat*, e contro a coloro che a ciò contravvenissero, statuivano gravissime multe ⁽⁶³⁾. E sono poi altrove escluse, sotto altre pene, conventicole e congiure fuori delle società riconosciute ⁽⁶⁴⁾. [pag.149]

Veggonsi nei consigli generali i *quatuor adiuncti de qualibet arte et societate*. Questi erano eletti tra gli appartenenti a quelle dai loro capitani, con i quali essi formavano il consiglio del capitano del popolo già indicato nella lettera ai Lucchesi, ed erano tenuti d'intervenire ai consigli generali. In questi avevano talora luogo anche i *boni homines et legales* che erano eletti dal priore del popolo, dieci per volta, scegliendoli nelle arti e nelle società ⁽⁶⁵⁾. Non è quindi da meravigliare se si hanno esempi che il consiglio generale abbia contato talora sino a cinquecento intervenuti.

L'arringa era l'assemblea generale dei cittadini; ma il diritto di dare il voto non si acquistava che a diciott'anni. Non vi si facevano proposte che non fossero già state discusse ed approvate negli altri consigli; vi si nominavano gli ufficiali del comune, i quali in generale duravano in officio un anno ⁽⁶⁶⁾.

Gli atti dei consigli erano scritti da un notaio detto delle riformazioni, eletto dal consiglio maggiore con stipendio determinato. Doveva essere forestiero; non poteva essere uno dei notai del podestà o del capitano, nè della città loro; non poteva coabitare con essi, e col podestà e sua famiglia neppure sedere a mensa. Doveva scrivere in libri distinti, le riformazioni dei consigli e gl'istrumenti dei sindacati, e in fine consegnarli al camerlengo. Il suo officio durava quanto piacesse al consiglio speciale ⁽⁶⁷⁾. Le deliberazioni di un consiglio di *Credenza* o segreto, quando vi fosse, *credentie que occurrerint in posterum faciende pro gravi facto*, dovevano scriversi da notaio spoletino, *quod non pandantur* ⁽⁶⁸⁾.

Il Camerlengo (*Camerarius*) amministrava l'erario pubblico, ed era di quella autorità che nel passato racconto si è potuto vedere. Era eletto dal consiglio generale per un anno; aveva un notaio forestiere che ne teneva i libri; doveva ricevere il denaro da sè stesso; nè poteva fare riscossione o spesa che non fosse presente il notaio del podestà, di cui fu detto addietro, il quale doveva, non meno dell'altro, scrivere per sua parte ogni riscossione e pagamento che la Camera facesse. Ai libri dei due notai, quando concordassero, si dava piena fede ⁽⁶⁹⁾. [pag.150]

V'era un giudice e un notaio del catasto. Lo statuto ci fa sapere che l'estimo era stato fatto nel 1293 (è il più antico che si conosca) da un messer Rinaldo da Spello, e da Giletto *partiserio*. Fu statuito che questo dovesse rimaner fermo, nè consiglio, nè arringa lo potesse cassare, e si facesse nello stesso modo nelle ville; e che secondo quello si dovessero imporre tutte le collette ed altre imposizioni che si ordinassero d'allora in avanti nella città. Il catasto era distinto per vaite. La possessione venduta non si toglieva al venditore nè poneva al compratore quando questo non fosse soggetto al Comune ⁽⁷⁰⁾.

I partiseri erano gli agrimensori, che il podestà, al cominciare del suo officio, chiamava a prestare giuramento e ad *adequare* le loro pertiche, ai due capi delle quali si mettevano cerchi di ferro per serbarle inalterabili. I partiseri riconoscevano termini e confini, e decidevano di ogni questione tra vicini, di fossi, limiti, corsi d'acqua, alberi, muri, stillicidi e simili altre cose proprie dell'arte loro ⁽⁷¹⁾.

Eleggevasi un *Viarius*, notaio forestiere cui era commessa la cura della conservazione e del riattamento delle vie; ed aveva intorno a ciò ampie facoltà ⁽⁷²⁾. Si eleggevano fra cittadini *boni homines* deputati alla custodia delle fontane e degli acquedotti, alla nettezza delle piazze e delle strade e ad altri siffatti incarichi di polizia urbana ⁽⁷³⁾. Il comune non aveva un difensore permanente per le sue cause; ma come occorresse, il podestà e il capitano, o uno qualunque di loro, era in dovere di congregare il consiglio generale ad eleggere un sindaco che ne assumesse la difesa ⁽⁷⁴⁾.

Chiudono il novero dei pubblici funzionari della città i banditori e i balivi (*baiuli*). I banditori erano

due e venivano eletti dal consiglio generale; duravano in officio un anno, e dovevano fare qualunque bandimento occorresse. Ambedue dovevano avere il cavallo in servizio del Comune *et pro ipsorum officio onorifice exercendo* ⁽⁷⁵⁾. I balii o uscieri, che venivano eletti dal consiglio speciale, erano sessanta, cinque per vaita, ed avevano per assisa un berretto di panno rosso detto *guglielmetta* con le armi del Comune, *idest*, dice lo statuto, *milite albo* ⁽⁷⁶⁾. Osserva giustamente Bernardino di Campello [pag.151] che il numero di costoro destinati alla sola città, può far meravigliare sulla copia degli affari e la frequenza dei tribunali del tempo.

Nelle ville v'era solo un *balio* e un *valdario*. Per mandato del podestà si raccoglievano al suono della campana gli uomini della villa, e andavano alle sorti, come si disse addietro; e i tre cui venivano in mano le fave nere, eleggevano il balio e il valdario. Lo statuto dice che il balio rispondeva al camerlengo delle collette della villa, ma non dice quali fossero le incumbenze del valdario. È noto però che sino dall'epoca longobarda v'era nelle ville il gualdatore o *waldemar*, prefetto e guardiano dei boschi (da *wald*, *gualdo* bosco) adoperato anche quale agrimensore, e investito di certa giurisdizione civile e militare, ristretta a semplici funzioni di polizia, come arresta fuggiaschi e simili. Si può ritenere che molto somiglianti fossero le attribuzioni del valdario; e, non potendo le ville aver priore nè anziano ⁽⁷⁷⁾, egli e il balio venivano ad essere i capi della villa ⁽⁷⁸⁾. Sembra che un luogo per esser tenuto come villa, dovesse contare non meno di sei fuochi. Gli statuari dichiaravano allora che Sustrico dovesse annoverarsi tra le ville, e come tale eleggesse il balio e il valdario. Lo statuto ordinava tuttavia che anche nei luoghi minori di sei fuochi si eleggesse un balio, per la riscossione delle collette ⁽⁷⁹⁾.

I castelli avevano inoltre giudice e notaio, i quali non potevano essere che spoletini; il Comune mandava loro il podestà, che doveva prendersi tra gli abitanti della città che pagavano le collette. Erano questi podestà eletti nell'arringa, nello stesso modo tenuto per i consiglieri speciali e pei notai delle vaite ⁽⁸⁰⁾. Le podesterie di quel tempo erano le seguenti: Cerreto, Cameri e Orzano, Acera e Spina, Paterno, Vallo, Castel San Felice, Grotti e Geppa, Rosciano, Monteleone e Vetranola, Gavelli, Caso e Spotelleto, Chiavano, Civitella e Monte S. Vito, Ceselli, Rogoveto cui poi si aggiunse Petano, Morale, Acquafraanca, S. Anatolia e Scheggino, Montefranco, Castelritaldi e Colle del Marchese, e pochi anni dipoi Campello e Pissignano ⁽⁸¹⁾. Il giorno che i castelli venivano a riconoscere formalmente la signoria del Comune, [pag.152] e che questo spiegava tutto l'apparato della sua autorità, era quello dell'Assunta, in cui la pompa civile si univa alla religiosa. Venivano i sindaci dei castelli e delle comunità soggette a presentare il tributo dei ceri e dei vessilli che il podestà, nella vigilia, faceva portare attorno per la città ⁽⁸²⁾. Venivano anche drappelli di militi a far mostra d'armi e ad onorare la festa. Tali tributi si cedevano in dono all'opera della cattedrale, che aveva in ciò una parte della sua rendita che, convertita poi in una prestazione in denaro, durò sino ai nostri tempi ⁽⁸³⁾.

Alla esposizione della parte costituzionale dello statuto aggiungerò alcuni brevi cenni intorno alle altre che vi sono contenute. E dirò innanzi tutto, che con le cautele che, come si è visto, accompagnavano ogni elezione e ogni officio di funzionari pubblici, perchè l'autorità e sicurezza dello stato non fosse diminuita, concorrevano alcune altre disposizioni che si ritenevano di tanto rilievo, che il podestà era tenuto a farle leggere una volta il mese nel consiglio generale. Per queste nessuno poteva chiamare in giudizio il Comune o anche un privato cittadino contro i privilegi e le antiche consuetudini della città, chi lo facesse veniva dichiarato traditore, nè degli averi, nè della persona era sicuro; se fosse una università, si doveva distruggere. Gravi pene pesavano del pari su colui che traesse alcuna causa fuori della corte del comune, contro la forma dei privilegi, o che avesse appellato da sentenza pronunciata secondo il senso di quelli ⁽⁸⁴⁾.

Venendo alle leggi civili, in mezzo a varie norme intorno alla procedura, alla competenza de' giudici, ai salari (tasse) de' notai per le scritture, e del comune sulle cause, al rifacimento delle spese, all'introduzione dei testimoni, alla prova per giuramento e simili ⁽⁸⁵⁾, poche disposizioni vi sono che possano dirsi di diritto: la vedova senza figli, sino che la dote non sia restituita, abbia da chi l'amministra, alimenti convenienti all'importare della stessa dote e ai beni del defunto marito - se la vedova conviva co' figli, non possa pretendere la restituzione della dote. - Il marito, morta la moglie senza figli, abbia il quarto dotale, purchè non ecceda le cinquanta libbre. - Chi per lo innanzi ebbe de' beni della

moglie, morta che questa sia, debba restituirli, quando il ma [pag. 153] trimonio non sia stato consumato, e i coniugi non abbiano convissuto nella casa del marito; e similmente la moglie rispetto agli eredi di quello - Il nepote non succeda all'avo materno - Possa il tutore entrare liberamente in possesso dei beni che avevano alla loro morte il padre e la madre del pupillo, purchè non posseduti da altri con legittimo titolo e autorità di giudice. Che se aggiungi a queste alcune disposizioni intorno al vendere e al prendere *in solutum*, quando vendere non si possano, le cose oppignorate sino all'importare del credito; al diritto del fidejussore d'esser mantenuto indenne da colui per cui si obbligò; alle condizioni di attinenza con alcuno per poterne essere tutore o curatore, alla facoltà di potere edificare nel muro comune senza contraddizione del comproprietario, e al non correre alcuna prescrizione nelle piazze, nelle torri e negli spazi divisorii (*senaitis*), si ha tutta la suppellettile del diritto civile contenuta nello statuto ⁽⁸⁶⁾. È noto che dove gli statuti tacevano si stava al diritto comune.

E poche azioni delittuose vi si contemplavano: l'omicidio, le offese personali, il bestemiar Dio e la Vergine, la trasgressione del riposo della domenica, il dire altrui parole ingiuriose, l'impedire di vendere e di lavorare, ed altre simili violenze; le concussioni, la corruzione degli ufficiali pubblici, la vendetta, il fare istrumenti con frode, il ricettare sbanditi, il vendere e comprare cose non possedute al tempo del contratto ⁽⁸⁷⁾. Le altre possono dirsi contravvenzioni a pubblici regolamenti, per cui era vietato: prendere i colombi domestici, tenerli in città, tagliar legna o menar bestie a pascolare nel Monteluco, lavar panni nelle pubbliche fontane, ingombrar la piazza del foro, gettare animali morti o altra immondizia in certe vie, il trar di balestra con la palla, giuocare a dadi (*ad taxillos*) o ad altri giuochi d'azzardo in alcuni luoghi, il produrre la notte nelle taverne dopo il terzo suono della campana, l'errare degli uomini delle ville per le campagne dopo quel segno, e il loro entrare di notte nelle possessioni dei cittadini, ed alcun altro di siffatti provvedimenti ⁽⁸⁸⁾. Le pene erano pressochè tutte pecuniarie, ma nei casi delle offese personali fatte fare da talune *per aliquem assassinum vel famu* [pag. 154] *lum suum vel vassallum*, mandante e mandatario erano puniti col quadruplo della pena, e se l'esecutore non avesse potuto pagare gli si tagliasse la mano destra; e se non si potesse prendere, il mandante pagasse per lui; e se dal maleficio ne fosse seguitata la morte dell'offeso, l'esecutore *capite puniatur ita quod moriatur* ⁽⁸⁹⁾. E v'è poi che se alcuno commetta o faccia commettere maleficio ed uccisione *in civitate Spoleti*, oltre la pena statuita dalle leggi a quel delitto, la sua casa fosse disfatta dalle fondamenta, le sue possessioni devastate, gli alberi tagliati ⁽⁹⁰⁾. Se commesso fosse maleficio in una villa o in un castello del distretto, e il malfattore non avesse di che pagare la pena, pagasse per lui il castello e la villa ⁽⁹¹⁾.

Non mancavano vigilanze per la sicurezza pubblica nei luoghi ove più occorresse. Allora si dovevano guardare le strade di Camero e di Orzano, e quella di Strettura. Questo luogo fu sempre infestato da malandrini, ed anche parecchi anni innanzi (1274) il Comune aveva dovuto indennizzare Beco Bonaccorsi mercadante fiorentino per un rubamento fattogli in quella valle ⁽⁹²⁾. Il Comune era reso responsabile di ciò che accadeva nel suo territorio; così s'intendeva allora, ed era necessario per lo sminuzzamento dell'autorità sovrana in tante piccole circoscrizioni; e conveniva uniformarvisi per non soggiacere a rappresaglie, e non distornare da questi luoghi i viandanti.

V'hanno disposizioni che riguardano i tributi. I cittadini pagavano le collette, che si facevano quando ne occorreva il bisogno e s'imponeva a ciascuno per quello che aveva a norma del catasto ⁽⁹³⁾. Oltre i proventi dei plateatici, pontonatici, e pedaggi o *vectigalia* che si pagavano alle porte di Spoleto ⁽⁹⁴⁾ ed altrove, oltre i malefici, i bandi, e i salari ossia tasse sull'amministrazione della giustizia nella città, il Comune prendeva anche una parte di quelle dei castelli e di altri luoghi di suo dominio ⁽⁹⁵⁾. Pagavano poi i castelli il focatico o fodro rustico, che comunemente era di ventisei denari per focolare; e a questo fine i podestà dei castelli dovevano dare [pag. 155] in scritto alla Camera di Spoleto il numero dei fuochi del castello in cui erano rettori ⁽⁹⁶⁾. Quando un signore, ossia feudatario, che non era tenuto a venire in esercito col comune, nè a pagargli collette, aveva vassalli in una villa del distretto spoletino, questi dovevano venire in esercito, e pagare le collette con gli altri uomini della villa ⁽⁹⁷⁾. Nessuno aveva facoltà d'imporre e di raccogliere dative e collette o altre prestazioni nei luoghi soggetti alla città, senza la espressa licenza del podestà e del capitano del popolo; colui che per suo arbitrio lo facesse, se fosse una comunità era multata di cento libbre, se un balio di ventisei, ogni altra persona di dieci libbre ⁽⁹⁸⁾. Lo

statuto ingiungeva al podestà che chi non avesse soddisfatto le collette impostegli da tre anni, fosse condannato nel doppio. Le collette e gli altri tributi si pagavano al camerlengo, metà innanzi alla S. Maria d'agosto metà dopo quella festa, ma innanzi alla fine dell'anno⁽⁹⁹⁾. Trovo che alcuni tributi, come a dire i pedaggi, si *vendevano* per una determinata e certa corrisposta, cioè a dire si davano in appalto⁽¹⁰⁰⁾.

Pochi capitoli concernono i commerci. Anche allora si riscontravano le misure, si suggellavano barili, si chiedevano denunce della quantità di alcuni raccolti⁽¹⁰¹⁾. Era data piena libertà alla introduzione delle derrate nel distretto e nella città; anzi vedemmo come talora il portar biade ed altre grasce a Spoleto, e non altrove, era imposto come un obbligo alle comunità che si sottomettevano⁽¹⁰²⁾. Ma l'estrazione non era libera. Era vietata l'estrazione del carbone, con perdita, oltre la multa, della bestia e del carico⁽¹⁰³⁾. Si pagava alla Camera del comune un dazio (*doana*) per portar fuori della città o del distretto vino, olio e mandorle; dodici danari per ogni soma di vino, per ogni *caldarello* d'olio, per ogni centinaio (di libbre) di mandorle, *nucillos amandolarum*⁽¹⁰⁴⁾. Unico cenno interno al commercio attivo degli spoletini, ma certamente monco ed insufficiente. Si tessevano panni di canapa e di lana certamente, e si trova la tariffa [pag. 156] fatta ai tintori⁽¹⁰⁵⁾ ma non so sino a che punto fosse questa manifattura uscita dal telaio domestico. Fu però visto nel racconto come fossero in Spoleto doviziosi mercadanti che avevano i loro consoli; nè possiamo dimenticare i comandi mandati da Federico II ai giustizieri del regno contro gli spoletini trafficanti in que' luoghi, e i privilegi concessi ai medesimi del pontefice Innocenzo IV a prò del commercio che essi facevano col regno di Puglia, per le vie di quelle montagne e di que' castelli di cui, con tanta cagione, disputavano a tutti il possesso. Si tenevano mercati a Spoleto, e li ricorda lo statuto⁽¹⁰⁶⁾, e ci venivano a mercanteggiare di lontano; in una carta, da me rinvenuta, si legge l'obbligazione fatta da alcuni compratori nel 1228 a Verruccio di Giovannello da Siena, di pagargli in quella città, alle calende di marzo, ventiquattro libbre di denari sanesi e sedici soldi e mezzo per panno, ferramenti ed altre merci loro vendute nei mercati spoletini⁽¹⁰⁷⁾. Un solo capitolo riguarda l'agricoltura, ed è il divieto di vendemmiare innanzi che fosse stato deliberato dal consiglio che veniva convocato per questo alla metà di settembre⁽¹⁰⁸⁾. In dugento ottantasette capitoli di che si compone lo statuto non una sola parola s'incontra che accenni a legge suntuaria, il che è grande argomento che fosse ancora integra e salda la semplicità e sobrietà de' costumi.

Ho narrato del popolo spoletino e de' suoi reggitori quello che, con gli ordini e le leggi che ho riferito, operarono per industria e per forza d'armi in ricuperare, allargare od assicurare il domini e i diritti loro, ma appena pochi cenni ho potuto fare delle cose interne, e della storia svoltasi *intra moenia*, essendo perite con le scritture quasi tutte le memorie della vita domestica, dei fatti urbani, della cultura, delle urti e, come ora abbiamo veduto, dei commerci loro. Ci rimangono tuttavia alcuni monumenti e memorie delle condizioni materiali della città, e di alcuni edifici e fregi della medesima di cui, innanzi di riprendere la narrazione, è cosa acconcia che io dica. [pag. 157]

Nei secoli XII e XIII Spoleto era ancora racchiusa nella cerchia antica de' Pelasgi e de' Romani, donde si levava digradante pel poggio bruno ed irto di un centinaio di torri, talvolta così tra loro vicine che si sarebbe potuto quasi combattere dall'una all'altra con l'alabarda⁽¹⁰⁹⁾. Alle magioni decurionali, ai templi, alle terme, ai teatri, ai portici, edificati di belle pietre squadrate, s'erano sostituiti densi caseggiati uniformi, murati di lastre di una dura e scabra selce formata a più suoli per lo più rossastri, lividi o ferrigni, di cui s'ignorano lo cave, che pure non dovrebbero essere lontane se ne fu costrutta l'intera città. Queste lastre sono poste nella fabbrica in piano a filari, a guisa di mattoni; e dove il muro sia grosso, n'è rivestito dalle due fronti, e dentro è riempito a guisa dell'*emplecton* degli antichi. Erano, come in più luoghi ancora si veggono, forti e severi fabbricati dalle finestre ad arco tondo o a sbarra più di frequente, dalle porte di tutto sesto, di cui se ne scorgono spesso due quasi a contatto, una delle quali più alta per l'uomo a cavallo. In più d'un luogo si riconoscono in que' vecchi muri rozzi archi e pilastri di portici o logge, e segni di scale esterno. Erano frequenti i cavalcavia assai prolungati, non ancora tutti demoliti, che univano casa a casa; ed è noto che accanto alle porte, v'erano banchi o sedili di muro⁽¹¹⁰⁾.

Le torri di fabbrica uguale alle case, e poste agli angoli di quello, erano di figura quadra, avevano nella via porticelle con stipiti composti di grandi massi, e un architrave enorme d'un sol pezzo di travertino, cui girano sopra in semicerchio le pietre della così detta *buca di Bartolo*, a scemare il peso

dell'alto muro sovrapposto. Sono tutte a questo modo quelle quattro o cinque che ne rimangono. Presso agli angoli delle torri v'erano talora scolpiti degli stemmi, o ancora in quella che sorge sul canto del già monastero di S. Agata, si veggono i *corvi*, insegna parlante della famiglia cui apparteneva. Su per le torri appaiono fenestrelle o piccoli pertugi, e non occorre dire che erano merlate, quantunque ora non si possa vedere, perchè quelle che ancora stanno in piedi sono tutte mozze all'altezza delle case, tranne una che sorge presso la piazza della torre dell'olio, e quella del palazzo del Comune, convertita in campanile con opera assai posteriore. [pag.158]

La città era configurata a ripiani e quasi direi a gironi, che ne cingevano il colle da tramontana a ponente e a mezzogiorno, erano questi tagliati da lunghe vie che a guisa di raggi si partivano dalla sommità e scendevano ciascuna ad una porta. Era divisa in dodici rioni detti *vaite*, forse da *vai* contrada o da guardia *guaita*, voci germaniche da farci risalire assai di leggeri ai Longobardi. Le vaite erano distinte con questi nomi: Domo, S. Giovanni, Palazzo, Frasanti o Froxanti, S. Benedetto, Petrenga, S. Andrea, Filitteria, Salamonesca, Grifonesca, Tirallesca o Tedaldesca, e Ponzianina. Alcuni di questi nomi sono tolti da chiese o da abitazioni d'antiche famiglie a cui si stendevano d'intorno. Tale divisione materiale dava, come si è visto, fondamento e norma alle cose pubbliche, e tutto si faceva per vaite; per vaite si eleggevano i consiglieri e altri funzionari, si pagava per vaite, si militava per vaite. Non mi sono mai imbattuto in un documento che segnasse i limiti precisi della estensione di ciascuna vaite, ma da alcuni raffronti se ne può argomentare la situazione rispettiva che avrò fra poco occasione di additare.

Ora per venire a cose più particolari, notevoli edifici innanzi tutto sono le chiese. La cattedra vescovile, che era in S. Pietro fuor delle mura, fu dal vescovo Andrea traslocata nel 1067 dentro la città nella chiesa di S. Primiano, che fu allora dedicata all'Assunta, e più tardi rifabbricata, fu poi consacrata da Innocenzo III nel 1198. Della chiesa di quel tempo rimangono alcune mura esteriori e la parte superiore della facciata a timpano con otto finestre a rosa, e quella di mezzo, che è maggiore, adorna negli angoli dei simboli degli evangelisti e sotto di un ornato di statuette e colonnine; ne rimangono gli stipiti laterali della porta di mezzo, lavoro di un *Gregorio Melioranzio*, che vi scolpì una testa a tre facce d'onde sorge un fregio di gran varietà di foglie, fiori, frutta e animali, simbolo della triade da cui hanno origine tutte le cose. Nell'interno ne rimane l'abside e gran parte del pavimento, sino alla metà commesso a spinapesce di marmo bianco porfido e serpentino, e poi spartito a tondi, a quadri e altri spartimenti, che mostra essere stata ed è tuttavia opera molto bella e sontuosa. Il mosaico che è in fronte alla facciata, lavori di un *Solsterno* che nella iscrizione, posta sotto i piè del Salvatore, di Maria e di Giovanni, che vi sono figurati, si dice *summus in hac arte modernus*, è del 1207. Altri volle leggere nel fine della iscrizione un saluto alla Vergine ove non sono evidentemente, che i nomi dei fabbricieri di quell'anno cioè: *Palmerius de Saso, Transaricus Henrici e Diutesalve* [pag.159] *Pincurini* (?). Anche innanzi che avesse l'elegante portico di che fu decorata nel fine del secolo XV, sembra la chiesa averne avuto alcuno quale che si fosse, perchè nello statuto del 1296 si minacciano pene a coloro che giuocassero ai dadi, e si trattenessero dopo il primo suono della campana sotto la tettoia della chiesa*nulla persona debeat ludere ad aliquod ludum taxillorum in ecclesia S. Marieet stare post dictam traxannam nec morari post primum sonum campane etc.* ⁽¹¹¹⁾.

Accanto alla chiesa sorge la torre quadra, alta e massiccia, composta di grandi pietre, talora scritte o intagliate di fregi, cornici, colonne foliate e simili altri ornati, spoglie di antichi edifici romani della città. La costruzione n'è singolare: sono due torri l'una dentro l'altra d'uguali materiali e struttura, tra le cui pareti gira la scala costrutta del pari con grossi petroni che s'internano nei due lati e fanno officio di scalini e di volta. È da attribuirsi questo edificio ad epoca più remota di quella di cui scrivo.

Le tribune e altri muri esteriori di S. Paolo, di S. Gregorio maggiore, di S. Ponziano dall'adorna facciata, di S. Giovanni nel vescovato sono restaurazioni, o a meglio dire notificazioni dei secoli undecimo e decimosecondo di sacri edifici allora cadenti, ristaurate poi alla lor volta e deformate in tempi recenti. Si somigliano tutte per le curve tribune partite da pilastri, fregiate di cornici ad archetti non senza eleganza, e illuminate da finestre a feritoia e a tramoggia aperte tra pilastro e pilastro; e ve ne sono delle somiglianti sparse nel contado, ed una più delle altre di ricercato lavoro era S. Cipriano nel comune di Campello presso la via maestra, edificio ormai quasi distrutto e da gran tempo da abbiattissi-

me mani. Era questa la linda e modesta architettura sacra che tenne il campo innanzi a quella immaginosa dagli archi acuti e dai fasci di alte e sottili colonne con profusione di fogliami e frastagli, impropriamente detta gotica, che venne in uso tra il decimoterzo e il decimoquarto secolo. Altra chiesa forse più vecchia di questa è S. Giovanni e Paolo dentro la città nella vaita *Filitteria*. Sorge sopra una *cripta* anche più vetusta, di cui v'è una mensa d'altare, e un dipinto che figura il martirio de' due titolari, e si stima opera del settimo secolo. Della chiesa sopratterra ora più non si vede che parte del muro di fuori, con alcune fenestrelle rettangolari ed una [pag. 160] maggiore con stipiti ed arco tondo di sasso rossastro. Il celebre crocifisso dipinto sopra legno rivestito di pergamena, opera, secondo l'arte di que' tempi, squisitamente condotta da un *Alberto Sotii* appartiene a questa chiesa ed è dell'anno 1187. E durano ancora alcuni altri dipinti di que' secoli: tali sono la Vergine col bambino, assisa tra profeti portanti ciascuno un cartello col suo vaticinio sulla venuta del Messia; nonchè la creazione d'Adamo e d'Eva, Adamo che pone il nome agli animali, e la cacciata dall'eden, che si veggono nelle vecchie pareti della chiesa di S. Paolo consacrata nel 1234. Forse di tempo più remoto, e certo più goffi sono quelli del sotterraneo di S. Ansano, che rappresentano la vita e i miracoli di S. Isacco fondatore degli eremiti del Monteluco.

Pone taluno nell'anno 1214 i principi d'un convento di frati minori in Spoleto presso la chiesa di S. Elia situata al piede della eminenza su cui ora siede la rocca ⁽¹¹²⁾. Nel 1226 il vescovo Benedetto concesse ai frati anche la chiesa, che fu annessa a quel primo ospizio. Allora moriva S. Francesco, allora la devozione verso l'ordine nuovo era al sommo; i monaci di S. Marco e il comune donarono alcuni tratti di terra, case e vie di que' dintorni all'ospizio che fu ampliato, ed è quella *camera fratrum minorum* in cui vedemmo nel 1238 sedere il preposito o ministro generale dell'ordine fra Elia, quando concesse a frate Illuminato la facoltà di disporre di Rocca accarini ⁽¹¹³⁾. Chi percorre la via del ponte, se guarda a man destra il muro della caserma, per materiali e struttura uguale alle torri e agli altri coevi caseggiati, scorgerà una lunga serie di finestre a strombo ora murate, e in fine dell'edifizio in alto una simile, ma di maggior misura, reliquie di quel vecchio convento. Il devoto trasporto popolare per la santa vita e per le prodigiose opere di un giovane cavaliere, Simone da Collazzone, resosi frate minore, e morto e sepolto nel 1240 in quel luogo, fece sì che intorno al 1252 sulla chiesa di S. Elia se ne innalzasse un'altra vastissima che dal nome di lui prese il titolo, che gli ecclesiastici, per non essere stato mai il frate canonizzato, tramutarono chetamente in quello di S. Simone e Giuda apostoli ⁽¹¹⁴⁾. Quivi da tempo as [pag. 161] sai remoto si vedevano esposte delle grandi tavole con su gli stemmi delle famiglie, di cui pochi frammenti si conservano ancora nel palazzo del Comune. Nella facciata di questa chiesa (nella quale sono inserite delle pietre scritte e degli stemmi) e segnatamente nella porta di mezzo, s'incomincia a vedere, il tramutarsi dell'arte architettonica; e quella porta è come un anello che lega il vecchio stile di cui facemmo parola, col nuovo che sorse tra il secolo decimoterzo e il decimoquarto.

Il ponte, che unisce il monticello su cui siede la città al sempre verde Monteluco, è in queste contrade una delle opere più grandi dei secoli di mezzo. Fu attribuito ai romani contro ogni ragione d'arte, al re Teodorico per l'autorità di Cassiodoro che non lo disse mai, al duca Teodelapio per fargli fare qualche cosa, come a colui che dominò quarant'anni senza che si sappia quello che facesse. Io ritenni e ritengo che sia opera del Comune. Non ci rimane memoria del tempo, ma notai già che nel 1239 si veniva costruendo il condotto dell'acqua di Cortaccione, e che quello di Vallecchia portò l'acqua a Spoleto nel 1278, e fu fatta scorrere, dice un cronista, per tutta la città con molta letizia del popolo ⁽¹¹⁵⁾. Come queste certe notizie non consentono di far discendere a tempi posteriori la edificazione del ponte, a cui quelli acquedotti, scendendo dal Monteluco, fanno capo, così la struttura del suo muro, manifestamente medioevale, e i suoi archi acuti non la possono far riporre in epoca molto più antica di quelle date. E l'esser perite tutte le carte pubbliche anteriori al 1155, e tutte le riformazioni sino oltre la metà del secolo decimoquarto, deve rimuovere ogni meraviglia intorno al silenzio serbato su questa grand'opera, di cui parlarono con ammirazione tutti i vecchi scrittori nostrali e stranieri che avevano il compito di descrivere le cose d'Italia. [pag. 162]

Dopo la sciagura del 1155, avendo la fortuna degli spoletini cominciato a ristorarsi, il lento ma incessante allargarsi del loro dominio nelle circostanti contrade, e i patti accorti che si ponevano nelle

sottomessioni furono cagione dell'accrescimento della popolazione e dell'ingrandimento della città. Sino dal 1239 si parla di borghi esistenti fuori delle porte: *Si quis predictorum vellet emere domum in civitate vel burgis Spoleti etc.* ⁽¹¹⁶⁾. Le porte erano cinque principali: *Porta S. Pietro*, che è quella antichissima che sorge a capo il Montarone, *Porta S. Lorenzo* di cui scorgesi ancora qualche segno presso il canto meridionale superiore del palazzo Mongalli; *Porta della Trinità* al cominciare della via che cala a fianco del già monastero e chiesa di quel titolo; *Porta della Posterna (o fuga)* presso il monastero di S. Giovanni; *Porta Ponzianina* di cui sono tuttavia interi gli stipiti nel luogo dove la via dello stesso nome volta per correr poi diritta a S. Nicolò. V'erano altre porte minori pusterle o di soccorso, quella di S. Marco, quella di S. Benedetto, ed altre ⁽¹¹⁷⁾. I borghi furono detti di *Montarone* fuori la porta S. Pietro, di *S. Matteo* o *Masseo*, a cui si usciva per la porta S. Lorenzo, di *S. Gregorio* fuori della porta fuga. V'era poi il borgo *S. Marco* presso quel monastero, e se ne trovano spesso le fondamenta delle case negli orti che si coltivano sopra le sue rovine. Giunti i borghi al piede del colle presso i due torrenti Tiscino e Staffolo ⁽¹¹⁸⁾, che scendendo dai selvosi monti di mezzodi l'uno da destra, l'altro da sinistra lo cingono, s'andò fabbricando negli spazi intermedi; e la città che, massime tra i borghi S. Gregorio, e Ponzianina, s'era largamente distesa nel piano, ebbe nuova cerchia di fossi e di steccati. Talchè facendosi nel 1254 convenzioni con gli uomini di Castelritaldi, perchè comperassero case e ponessero loro magazzini a Spoleto, si disse che dovessero comperarle e porli *dentro gli steccati delle carbonaie*, nome proprio dei fossi che cingevano città e castelli ⁽¹¹⁹⁾. Che tutta questa novella estensione, ancorchè senza mura, fosse considerata come città, potrebbe mo [pag.163] strare il vederne alcuna parte compresa nelle vaite. Nel 1262 Rinalduccio *Benincase* vendeva a messer Tommaso di Melice la terza parte d'un palazzo *in Vaita S. Benedetto in Montarone* ⁽¹²⁰⁾. E come questo, così gli altri borghi e spazi intermedi si unirono alle vaite vicino.

Come già accennai di sopra non sono a me note le circoscrizioni precise delle vaite; ma, giovandomi delle indicazioni dateci dal Minervio e di altre da me raccolte da istrumenti di que' tempi, mostrerò quale fosse la situazione delle medesime. Sotto la cattedrale presso il seminario ancora si legge *Vaita de Domo*; comprendeva questa la stessa chiesa, ciò che era nel luogo del seminario, e là dove sorgevano le case della famiglia de Domo, e un tratto di città sopra o sotto la via che vi conduce ⁽¹²¹⁾. La *Vaita S. Giovanni* prendeva il nome dell'antica chiesa di questo titolo racchiusa nel vescovato; cominciava non lontano da S. Maria, saliva al vescovato e si stendeva per la via grande alle strade vicine a destra e a fonte secca, e dall'altro lato alla piazza del foro. La chiesa di S. Donato che, come fu detto altrove, è ora il fabbricato lungo la stradetta, annesso alla fontana, apparteneva a questa vaita ⁽¹²²⁾. La piazza *de foro*, ora chiamata del mercato, divideva alcune vaite; a settentrione la detta vaita San Giovanni, ad oriente la vaita Palazzo, a mezzogiorno e a ponente la vaita Frasanti. La *Vaita Palazzo* comprendeva il palazzo comunale presente e tuttociò che si trova dal lato orientale della piazza del foro a San Simone e alla via delle Felici; e le fu annesso S. Marco e il suo borgo ⁽¹²³⁾. La *Vaita Frasanti*, che aveva principio nella parte meridionale della piazza, s'inoltrava nella via dell'arco di Druso e si addentrava nelle strade a destra. S. Isacco (*S. Ansano*) e le piazzette innanzi e sopra la chiesa erano in questa vaita ⁽¹²⁴⁾. Con avviso diverso dal Minervio, io mi do a [pag.164] credere che il nome di questa vaita nascesse dal trovarsi *fra due santi*, cioè la vaita S. Giovanni, e la seguente vaita S. Benedetto, così detta da un monastero con chiesa di quel titolo, che occupava gran parte dello spazio coperto ora di palazzi e giardini, che sorgono eminenti sopra il lato orientale della piazza degli Ancaiani che era compresa in detta vaita ⁽¹²⁵⁾. Il Minervio vi pone S. Agata, gli orti di Placido Ancaiani e quelli della famiglia Cidonia nel cui muro è la bella iscrizione romana cubitale dei *quatuorviri juredicundo* Marcio e Menio, agli eruditi notissima. S. Luca, le case e strade vicine e il montarone fecero parte di questa vaita ⁽¹²⁶⁾. Le case dei Gentiletti erano, a testimonianza del Minervio, che vi addita le terme, in *Vaita Petrenga*; e le case dei Gentiletti furono quelle che sorgono sul lato di ponente della piazza di S. Appollinare e di S. Agata ⁽¹²⁷⁾. Tutto il tratto di città che da quel punto si stende a dritta e a manca per la via delle terme sino a S. Lorenzo e alla via di S. Martino, e quelle case che sono sopra alla detta via delle terme a levante, erano in questa vaita. Seguitando per la via piana oltre S. Lorenzo, si entrava nella *Vaita S. Andrea* che prendeva il nome dalla chiesa e dal monastero dedicati a quell'apostolo, posti sul terreno

occupato ora dal teatro grande ⁽¹²⁸⁾. Giungeva probabilmente almeno alla parte superiore della *Salara vecchia* e saliva al luogo ove poi fu edificato S. Filippo, e alle vicinanze. Inoltrandosi verso tramontana si trovava la *Vaita Filitteria*; le case dei Zacchei presso S. Giovanni e Paolo, e la Chiesa di S. Biagio erano in questa, che si estendeva alla piazza presente della torre dell'olio, e giungeva alla porta fuga; confinava a levante con la vaita S. Giovanni, a tramontana con quella De-Domo ⁽¹²⁹⁾, Presso la piazza Collicola, [pag.165] gli orti di S. Salvatore, ora S. Domenico, sono posti dal Minervio nella *Vaita Salamonesca* ⁽¹³⁰⁾. Credo che questa si allungasse verso il Palazzo Mongalli alla porta S. Lorenzo ⁽¹³¹⁾ e al borgo S. Matteo, che poi entrò a farne parte; poichè la lunga e diritta via che da S. Domenico mena alla piazza della torre dell'olio, era nella *Vaita Grifonesca* ⁽¹³²⁾ che doveva in quel luogo toccare la *filitteria*. Sotto queste due giaceva la *Vaita Tirallesca* che senza alcun dubbio si allungò a tutto il borgo S. Gregorio, e vie vicine ⁽¹³³⁾. Con questa a mezzogiorno e a ponente, con la de-Domo a tramontana e a levante confinava la *Vaita Ponzianina* ⁽¹³⁴⁾ che s'ingrandì col borgo di questo nome e con parte della valle, detta in quei tempi *Via delle grotte* dalle rovine dell'anfiteatro, le cui arcuazioni, non ancora rinchiuse nel recinto d'un monastero di clarisse, detto del palazzo, servivano di magazzini a' commerciatiti ⁽¹³⁵⁾.

Dall'anno 1259 al 1262, di cui ho sopra allegato un contratto, molti altri somiglianti se ne leggono per cui si vedono signori di castelli comperar case nella città, e terre nel contado spoletino, fra le quali un notevole numero di vigneti. Allora e segnatamente nel dicembre del 1259 i signori d'Ancaiano comprarono un'abitazione nella Vaita S. Benedetto, nella qual regione sorgono appunto il palazzo e gli altri edifici che furono di questa illustre famiglia. E san Benedetto era ivi il titolo della loro cappella testè demolita, ricordo della chiesa menzionata di sopra. Un'altra casa comprarono essi in Vaita Palazzo, e terre e vigne in *Vallecla*, in *Valle Bosii* e in *Baiano* nel 1262, ed altra casa avevano comperata sin [pag.166] dal 1234 in Vaita Petrenga. E case e terre similmente comperavano Bonconte di Galeazzo di Mazarino, Simone Tignosi, Filippo di messer Trasmondo di Giano, di cui lo credo signore, che comprava un palazzo in Vaita Grifonesca, dove il Comune di Giano ancora possiede un resto di vecchio edificio, Giovanni e Aldovrando di Ceselli, Maseo di Lapparino, Berardo di Melice, Ottonello di Rocca Accarini, Pietro e Angelo di Pietro di Bonconte dal Poggio, Manente di Sinibaldo, Arrone e Rinaldo da Polino, Tommaso e Gentile di Gallicitura, Melgario di Castel di lago, Marescotto di Battiferro, e alcun altro ⁽¹³⁶⁾; o che l'autorità della città ve li consigliasse, o che ve li conducesse il sicuro e buon vivere che vi si faceva, ciò sembra indizio non mediocre delle prospere condizioni della medesima, frutto principalmente della interna concordia dei cittadini, la quale inoltre, malgrado le molte brighe e guerre esterne che abbiamo narrato, rendeva possibile ai medesimi rivolgere la mente ad istituzioni, e a edifici e miglioramenti urbani; dei quali dirò brevemente, chè la via lunga mi sospinge.

Parlai già della vasta chiesa di S. Simone innalzata nel 1252; intorno a quel tempo si fondò il S. Giovanni fuori e accanto alla porta fuga, e nel 1254 il vescovo Bartolomeo eresse l'Ospedale degli esposti, uno degli antichi d'Europa. Nella via delle grotte, presso il *prato*, che così chiamavasi allora la piazza di S. Gregorio, vedevasi a quando a quando apparire nella notte sopra un pozzo disusato una luce a guisa di stella. Si fece guardare in quel pozzo, e vi si trovarono condensati corpicciuoli e ossa di bambini gettativi da chi faceva col delitto ammenda alla colpa. Il pio prelato, congiungendo il pensiero della espiazione a quello della carità, fece ivi edificare una chiesa a Santo Stefano, ed un ospizio dove fossero accolti e nutriti i fanciulli esposti ed anche altri poveri. Furono preposte a quella istituzione le monache di S. Tommaso che erano fuori della città, sul colle di questo nome, tutte di famiglie signorili. Quelle donne che seguivano la regola di S. Agostino e che con costume non comune si coprivano il capo d'un velo rosso, assunsero l'opera di carità trasferendosi in quel luogo, accolte in un sontuoso monastero che il vescovo vi fece fabbricare, dotandolo di ricche posses [pag.167] sioni ⁽¹³⁷⁾. Altri ospedali v'ebbero e prima e poi nella città per gl' infermi e pei pellegrini. V'era l'ospedale di S. Croce a piè del borgo Montarone, ove ora è quello degli esposti. Circa il 1273, essendo stati edificati nelle vicinanze del detto borgo, il convento e la chiesa di S. Luca, che si concessero ai Servi di Maria (fu uno dei primi loro conventi) vi si aggiunse un vasto terreno annesso, imponendo loro l'obbligo di officiare la chiesa del detto ospedale ⁽¹³⁸⁾. A riguardo di questi nuovi religiosi lo statuto vietava di giuocare *ad*

azardum et ad quintanas nella piazza innanzi alla Chiesa ⁽¹³⁹⁾. Più oltre nella stessa via v'era un altro ospedale chiamato di S. Maria in capo al ponte (di S. Pietro) nel luogo detto il massaccio; e ora non ve n'è più che la chiesa riedificata, sopra una pianta assai elegante, nel buon tempo delle arti. Nel secolo decimoquarto era cessato l'esercizio di questo ospedale, di cui rimaneva il locale posseduto dai canonici di S. Pietro. Un tal Vincenzo di maestro Iacopo della vaita Salamonesca aveva nel suo testamento fatto una sostituzione a prò di questo ospedale. Giunto il tempo in che la sostituzione doveva avere effetto, si voleva applicare quel lascito all'ospedale di S. Croce, non essendo più aperto quello della vicina S. Maria. Alcuni, in ciò interessati, si opponevano, negando che la sostituzione potesse avere effetto, avvenga che quella fosse stata fatta non per l'ospedale di S. Croce, ma per l'altro che non era più in uso. Il celebre giureconsulto Baldo, ebbe a scrivere su questa causa, e il suo parere (*consilium*) concluse per la validità della disposizione testamentaria. Ritenne che ov'anche l'ospedale più non vi fosse, il lascito si sarebbe devoluto ai poveri in generale; ma quì esservi l'ospedale, *quod est habitum, licet non esset actu* ⁽¹⁴⁰⁾. Nel 1296 veniva assegnato un sussidio di dieci libbre di denari cortonesi all'ospedale nuovo della città ⁽¹⁴¹⁾; erano i principi dell'ospedale presente, e nel [pag.168] 1201 il Comune ad ampliarlo comperò dalla Università dei Continenti, per settanta libbre di denari, le case e una parte della chiesa di S. Masseo ossia Matteo ⁽¹⁴²⁾ che oggi è il nome dell'ospedale come del borgo in che è situato. Da ultimo, nel 1279 una chiesa sacra alla Purificazione era sorta presso quella di S. Marco, e vi fu fatta edificare da Pietro di Lauro spoletino, segretario del cardinale Latino Orsini nepote del papa; per favore del quale Orsini quel tempio fu arricchito di molti privilegi spirituali, prendendo il nome di S. Maria in Lauro Candelora ⁽¹⁴³⁾.

Tutti gli edifici di cui ho qui sopra favellato sorgevano fuori delle antiche mura, e quasi tutti negli spazi di cui era stata accresciuta la città. Si veniva però migliorando intanto anche la città vecchia. Nel 1267 il Comune comperava molte *stazioni e plancie* cioè panche di muro e tavole di pietra dei venditori, e talora botteghe, alcune delle quali si dicono situate *in insula fori*, col disegno di rimuovere tali ingombri dalla piazza ⁽¹⁴⁴⁾. E nel 1279 Giacomo *Clanzani* comperava parimenti a nome del Comune case e spazi di case dirute (*domos et casalena*) intorno alla stessa piazza per ampliarla: *pro augmentatione dicte platee fori* ⁽¹⁴⁵⁾; ma o l'opera non si portò allora ad effetto, o fu interrotta, o procedette lentamente, perchè nello statuto del novantasei v'è un capitolo che prescrive *quod platea fori sit retta, spedita et ampliata* ⁽¹⁴⁶⁾. Da quest'anno al finire del secolo, come dal detto statuto è dimostrato, molte altre migliorie si fecero. Si riattarono e mattonarono interamente le strade con mattoni messi a coltello ⁽¹⁴⁷⁾, si fecero fontane presso S. Marco, e in vaita Filitteria ⁽¹⁴⁸⁾, si murarono 14 cloache e gli acquai che sboccavano bruttamente nelle vie ⁽¹⁴⁹⁾, si ricondussero a correre sotto il ponte di S. Gregorio (sanguinario) il Tescino che ne aveva deviato, si regolarono le acque del *Saletto* che inondavano e devastavano le campagne e le strade tra S. Brizio e Maiano ⁽¹⁵⁰⁾. S'impresero a cavare un canale (*carbonaria, cavina*) a piedi di Azzano e [pag.169] Beroide, dalle paludi ch'erano presso il Clitunno, al Tatarena ⁽¹⁵¹⁾. Nel 1278 era stato, come si disse, compiuto il condotto di Vallecchia, e nel 1296 vi si immettevano le nuove polle di Camporeo ⁽¹⁵²⁾; e più disposizioni si fecero per la conservazione degli acquedotti, e perchè le acque in città si serbassero limpide o monde ⁽¹⁵³⁾. Si restaurava nella piazza un fabbricato del Comune, si edificava il palazzo del popolo ⁽¹⁵⁴⁾, e nella cattedrale si fece un'adorna cappella dove nel 1291 fu trasferita la venerata *Icone* con pompa così solenne che il vescovo ne diede notizia al pontefice ⁽¹⁵⁵⁾; e queste cose si facevano, mentre si portavano a compimento la torre di Vetranola, il castello della Spina e il borgo nuovo di Arrone ⁽¹⁵⁶⁾.

Ma la maggior opera che si facesse fu la cinta delle nuove mura ⁽¹⁵⁷⁾. Dissi come la città ampliata avesse sino da prima del 1254 novella cerchia di fossi e di steccati, nella linea di questi al cominciare dei borghi, furono innanzi tutto erette le tre nuove porte di S. Pietro, S. Matteo e S. Gregorio; e ne fu data la cura al cavaliere del podestà ⁽¹⁵⁸⁾. Decretavasi insieme che dall'una all'altra di queste fosse condotto il muro fondandolo dove e come meglio dal Consiglio fosse giudicato. Fu assegnata a quest'opera la metà di tutti gl'introiti e redditi del [pag.170] comune, e ciò che si ritraesse dalle mura antiche che si vendevano a' cittadini per quaranta soldi alla pertica, o per fabbricarvi sopra, o per riporne in uso i materiali.

Si cominciò questo lavoro al principio di aprile dell'anno 1297; composero il grosso del muro di pietra colombina, ciottoli del torrente e calcina, e lo rivestirono nelle due facce di dura selce non dissimile da quella posta in opera negli altri edifici della città; lo fecero largo, tra muro grosso e parapetto, intorno a un metro e ottanta centimetri, alto otto piedi di misura spoletina (m. 3, 84), quest'era l'altezza dalla parte della città, ma da quella della campagna era maggiore, perchè doveva misurarsi dal fondo del fosso o carbonaia che andava intorno. Dalle parti della cinta che sono meglio conservate, cioè un lungo tratto dalla porta S. Matteo o di Loreto, alla porta S. Gregorio, e da questa a quella della ponzianina, si vede che il muro era munito di torri a due piani, di cento in cento passi circa. Tra torre e torre furono aperte nella cortina or dieci or nove feritoie o balestriere che dalla banda interna si allargano a tramoggia in un vano ad arco a sbarra alto un metro e mezzo circa, e largo intorno a un metro. Dove queste sono molto alte da terra, come nel tratto che, presso alla porta S. Gregorio, corre dietro alla caserma della stella, si vedono nel muro buche evidentemente ordinate a metter sostegni di ponti e bertesche (¹⁵⁹). Per alcuni ruderi, e per altri documenti sappiamo che cortine e torri erano guernite di merli guelfi (¹⁶⁰). Mentre le mura nuove sorgevano, si rompevano le antiche in più luoghi, e nuove vie ne uscivano, e le vecchie si prolungavano e congiungevano alle esterne; e gli enormi petroni ciclopici e gli altri minori materiali delle sovrapposte restaurazioni, disciolte dall'unione di tanti secoli, si ricomponevano in nuovi edifici.

NOTE DEL CAP. VIII

(1) Vedi pag. 20 di questo libro.

(2) SISMONDI, Stor. delle Rep. Ital. del Medio Evo - Cap. VIII.

(3) Doc. Stor. Ined. n. 6

(4) RICORDANO Malespini, Storie Fiorentine cap. 99.

(5) Vedi la pagina 24.

(6) Vedi luogo citato sopra.

(7) *Innocentius III. Priori Sancti Sergii Spoletan.* - *Significantibus V. laico et fratribus ejus, ad nostram noveris audientiam pervenisse, quod cum quidam eos super furti crimine accusaret, cum eo coacti sunt inire duellum, in quo, aliis peccatis suis praepedientibus, ceciderunt; propter quod per consules spoletanos, bonis fuerunt propriis spoliati; nunc vero furtum apud alios est inventum, et quod ipsi fuerint innocentes, est (avente domino) revelatum Unde consulibus ipsis dedimus in mandatis, ut ablata restituant universa.* - *Decretal, lib. V. Tit. XXXV. De purgatione vulgari cap. 2.*

(8) Minerv. lib. I. cap. VII.

(9) Vedi pagina 31.

(10) Vedi le pagine 31, e 36.

(11) Vedi in pagine 37, 38, 39, 41.

(12) Vedi pagina 31.

(13) Vedi le pagine 42, 43.

(14) Vedi pagina 44.

(15) Vedi pagina 46.

(16) Vedi pagine 47.

(17) Vedi pagina 51.

(18) Vedi la pagina succitata.

(19) Vedi le pagine 23, 51, 82.

(20) V. pagina 19.

(21) V. le pagine 20, e 24.

(22) Doc. Stor. Ined. n. 21.

(23) Doc. Stor. Ined. n. 22.

(24) Memorial. Com. fogl. 52.

(25) Doc. Stor. Ined. n. 34.

(26) Vedi pag. 75 e seguenti.

(27) Doc. Stor. Ined. n. 46.

(28) Vedi pag. 88.

(29) Inventario fogl. 38.

(30) Statuto del 1296.

(31) Doc. Stor. Ined. n. 53. - Reg. fogl. 48.

(32) Mem. di Cesi Cap. III.

(33) Reg. fogl. 155

(34) Mem. Com. fogl. 41.

(35) Reg. fogl. 153.

(36) Memor. Com. fogl. 4.

(37) Inventar. fogl. 164.

(38) Statuto I.

(39) Alcuno potrebbe darsi a pensare che essendo stato l'Anterminelli eletto *Podestà* in quell'anno 1296, scorso il tempo della podesteria, nella quale non poteva esser confermato, il comune lo avesse poi eletto capitano per potersi valere più a lungo dell'opera di lui nella revisione dello statuto; e supponendo che la legge di non poter nominare il podestà per tre anni a nessun'altro ufficio, non esistesse prima del nuovo statuto, o immaginando una deliberazione straordinaria che lo avesse permesso, quella sarebbe la migliore ipotesi, se dai documenti non fossa esclusa. L'ufficio di podestà e quello di capitano (stando allo statuto) dovevano durare sei soli mesi. Ora siccome l'Anterminelli si vede in ufficio di capitano nel settembre del 96 la sua podesteria avrebbe dovuto aver luogo nei primi sei mesi dell'anno. All'incontro, per un atto del 3 febbraio (*Inventario fogl. 8.*) è noto che in quel tempo si avevano: *Jacobus Villani de Pisis potestas et Gesius de Burgo Sancti Sepulcri capitaneus et exgravator comunis Spoleti*; e questi sino a tutto giugno. In un contratto del 29 agosto l'Anterminelli porta il solo titolo di *podestà* (*Invent. fogl. 9.*) Nel Consiglio del 9 settembre è chiamato *potestas et capitaneus* (*Invent. fogl. 5.*), in altro contratto del 17 dello stesso mese ha il solo titolo di *capitaneus* (*Invent. fogl. 11.*) Ma il primo d'ottobre il notaio Vidone di Simonetto in fine della seconda parte dello statuto o breve da lui scritto, dice di se stesso: ... *et nunc notarius nobil. et prud. viri Jacobi Villani etc. de Pisis potestatis civitatis Spoleti.*

Quello stesso che lo era il 3 febbraio. Dunque nel 1296 l'ufficio del podestà durava un anno? Dunque v'erano due podestà a un tempo? è poco probabile che nel 1296 il podestà durasse in ufficio un anno, che ve ne fossero due non è credibile, perchè non ve n'è esempio; e poichè del capitano Gesio non si vede più alcun cenno, e più ragionevole ritenere che anche il podestà Iacopo Villani avesse terminato il suo ufficio in giugno, e che la qualifica usata dal notaio in ottobre, quando finiva di scrivere il breve, si debba riferire al tempo in cui il suo podestà lo fece designare a quel lavoro (Stat. III. 17). Talvolta anche avvenne che un capitano aggiunse l'uno ufficio all'altro per morte del podestà. - (*Cron. del Graziani an. 1311 in nota.*)

(40) Il Campello (*Stor. mss. lib. 31.*) scrive: « Venne digesto questo statuto in due libri, con due aggiunte distinte di diversi capitoli. » Per dare su di ciò al lettore idea più precisa, dico che la prima carta del volume è occupata, com'era prescritto, dai *Precepta Inquisitoris heretice pravitatis*. La seconda carta porta in fronte: *Incipit statutum comunis Spoleti*. Le due prime parti, che non si avvertono che da questo numero II messo in cima al primo foglio della seconda, e dal ricominciare della numerazione dei capitoli, si chiude nel modo seguente:

Ego VIDO filius quondam Simonetti de Perrioli imperiali auctoritate judex ordinarius atque notarius et nunc notarius nobilis et prudentis viri dñi Jacobi Villani de domo Dodorum et Gaitanorum de Pisis potestatis civitatis Spoleti, predicta capitula brevis a principio dicti brevis usque ad finem capituli quod incipit: Item ad laudem et reverentiam et honorem Omnipotentis Dei etc. - Que capitula sunt scripta in sedecim cartis, et finiunt: et non istud; de mandato Manentonis Grimaldi prioris novarum societatum, dñi Jacobi thome judicis, Jacobi Rainerii Thoronis Jacobi, Benvenuti Cangnaronis, Simonecti Massaronis, et Xptofori Spoleti correctorum Brevis populi civitatis Spoleti sub omni dñi MILLOCCXCVI. Ind. VIII. Quod mandatum mihi concessum fuit presentibus Ramerio, notaro de Perrioli quondam Carbonis et Savanecto Manentonis de Spoletio testes ad hoc scripsi, meumque signum apposui die lune ipsa die Kalendarum Octobris etc.

Le carte delle prime due parti sono appunto sedici, finiscono come è detto, ed esse formano senza alcun dubbio il breve del popolo.

La III. e VIII. parte sono così chiuse:

Ego Bartholomeus Strenne de Uthano imperiali auctoritate notarius et judex ordinarius, et nunc notarius dñi Anterminelli de Anterminellis capitanei populi et comunis Spoleti suprascripta capitula Constituti, a capitulo quod incipit: De officio viari, usque ad capitulum quod dicit: precipio et mando, et finit: et pro medietate officio inquisitoris, de mandato dictorum correctorum, et presentibus ser Grifo Tebaldi de Monte Alcino et Marcone Johannucci de Spoletio et allis testibus. A. D. MilloCCLXXXVI Ind. VIII die XXX. septembris scripsi et meo signo et nomine publicavi. Carte vero in duobus quadernis scripte sunt XIII.

Ed anche qui il numero delle carte, i due quaderni e il principio e il fine dal notaio indicati, accertano che la II. e III. parte formano il *constituto*, voce che tante volte si vede nelle carte antiche adoperata nel senso di statuto.

Anche dell'unione materiale in un volume del breve e dello statuto o costituito, troviamo ragione nel libro:*quorum brevium* (chè due esemplari se ne facevano) *unum esse debeat penes potestatem, et aliud ligari faciat in palatio comunis una cum statuto etc.* (Stat. III. 17.).

(41) Statuto, I. I.

(42) Doc. Stor. Ined. n. 74.

(43) Statut. III. 56.

(44) Statut. I. 2.

(45) Dirò quali giorni erano feriat per feste, perchè vi si vede a quali santi prestassero gli Spoletini culto più speciale, e quali fossero i patroni della città. Eran feriat oltre dieci giorni nel natale, e otto nella pasqua, e per l'Assunta, le festa della Vergine, degli Apostoli e d'Ognissanti, di S. Francesco, S. Domenico, S. Agostino, S. Simone, S. Gregorio di Spoleto, S. Angelo, S. Barattale, S. Giovanni vescovo di Spoleto, S. Ponziano e S. Emiliano - Statut. I. 37 II. 59.

- (46) Statut. I. 1. 2.
- (47) Statut. I. 3. 28.
- (48) Statut. III. 9.
- (49) Statut. I. 3, 30.
- (50) Statut. III. 65.
- (51) Statut. III. 59.
- (52) Statut. II. 55.

(53) Queste cose si raccolgono, come ho dette, dallo statuto, ma la lettera al comune di Lucca, che qui pongo in luce, quale si legge nel foglio 40 del Memoriale, n'è utilissimo documento.

« Nobilibus et sapientibus viris potestati capitaneo concilio et comuni Civitatis Luce, Petrus de Carbonensibus potestas Spoleti Antonius de Montefalco consul et exgravator comunis et populi Spoleti et ejusdem terre consilium et comune salutem et prosperis successibus habundanter, intendentes nostre civitati pro anno futuro de consule et exgravatore salubriter providere, considerato intime dilectionis affectu quem erga vos ab antiquis retro temporibus habuimus et habemus nostram mentem et velle duximus de vestra civitate consulem et exgravatorem habere, ac ipsum fore per vestrum generale concilium eligendum qui sit catholicus et fidelis miles vel filius militis, qui sit moribus et scientia circumspectus et sufficiens ad predicta officia gubernanda, et non sorte vel precibus, sed diligenti scrutinio eligatur; et quatuor vel tribus diebus veniat ante kalendas januarii cum uno iudice juris perito et uno notario et alia familia et equis sicut honori suo et vestre civitatis et nostre vident expedire, predicta officia in nomine domini suscepturus, juratus etiam capitula brevis populi et statuti ad ejus officia pertinentia integre observare, moram continuam cum familia sua et equis in civitate Spoleti per annum, et anno finito per quatuor dies ultimos ut sui reddat officii rationem. De quibus omnibus fratri Johanni nostro sindico fatiat publicum instrumentum, recepturus ab eo promissionem quingentarum librarum cortonensium pro suo salario et sue familie solventorum et ut sui officii patefiat vobis per presentes breviter enarramus. Offitium enim consulatus est super bono et pacifico stato nostre civitatis intendere et quod cum antianis et capitaneis artium et societatum deliberabit super hoc habebit plenissimam firmitatem non obstante capitula statuti vel ordinamento concilii generalis et potuerit nova capitula facere et vetita tollere et mutare pro utilitate comunis sicut sibi et predictis videbitur expedire. Offitium exgravatoris est intendere gravatos per potestatem et alios officiales civitatis et districtus et eorum sententias appellantes, et gravamina et appellationes sine debito terminare. Hiis ita expositis vestram nobilitatem et amicitiam de qua plene confidimus presentibus affectione qua possumus deprecamur quatenus nostram petitionem benigne acceptare velitis, et quod petimus vestra benevolentia previa consequamur, non attendentes salarii parvitatem sed affectionem multimodam quam in vobis gerimus et habemus; ita quod habeatis nos ob merito obligatos et amor inter nos et vos de bono in melius recipiat incrementum. Quid autem de predictis vestre placuerit voluntati velitis infra triduum nostro Sindico latori presentium respondere ex tunc vestris literis nullatenus valituris. »

A questa va unito l'istrumento del sindacato di fra Giovanni da Narni *ordine fratrum de Sachis*, mandato a Lucca con la medesima a chiedere il Console sgravatore, il quale istrumento risponde in ogni parte alla detta lettera; con ciò solo da notare che la condizione che l'eletto sia *miles vel filius militis* non è assoluta, dicendosi nel mandato che il Sindaco debba proporre nel consiglio di Lucca *quod mictatur unus miles vel filius militis, vel alius probus homo de civitate Luce*. Il frate doveva anche *recipere promissionem* dall'eletto che osserverebbe le cose dette nella lettera, e vi si parla anche del giuramento sul breve del popolo chiuso. L'ordine a cui apparteneva frate Giovanni aveva un convento in Spoleto, al quale il comune, certamente per la coltura d'un qualche orto, cedeva tutto il letame della stalla del Capitano del popolo (Stat. III. 6.)

- (54) Statut. III. 46.
- (55) Statut. I. 4.
- (56) Statut. III. 64.
- (57) Inventar. fogl. 5.
- (58) Statut. II. 49. 66. III. 17. 49.

(59) Statut. II. 67. - Il Campello (stor. mss. lib. 31) fa dei giudici e notai di quel tempo un'arte sola, il che non risponde al testo dello statuto*sed ars iudicum et notariorum habeant et habere debeant quatuor capitaneos et non plures pro qualibet predictarum artium*. Per giudici si devono intendere gli uomini periti nelle leggi.

- (60) Statut. II. 26.
- (61) Statut. II. 26, 66, 67.
- (62) BONAINI Pref. alle Cronache Perugine ecc. (Archiv. Stor. Ital. 1850. T. XVI. P. I.)
- (63) Statut. II. 66.
- (64) Statut. II. 27.
- (65) Statut. II. 67.
- (66) Statut. I. 4.
- (67) Statut. I. 23. III. 24.
- (68) Statut. III. 10.
- (69) Statut. I. 13 II. 54.
- (70) Statut. III. I. 55.
- (71) Statut. I. 24.

- (72) Statut. I. 21. III. 1.
- (73) Statut. I. 11, 12, 22.
- (74) Statut. II. 24.
- (75) Statut. I. 25.
- (76) Statut. I. 7.
- (77) Statut. III. 23.
- (78) Statut. I. 10.
- (79) Statut. II. 14. 22.
- (80) Statut. I. 4.
- (81) CAMPELLO Stor. lib. 31.
- (82) Statut. II 51.
- (83) Statut. II. 57.
- (84) Statut. II. 37, 38, 39, 40.
- (85) Statut. I. 26 al 37, 40 al 46, 49, 50. ecc. II. 17.
- (86) Statut. I. 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58. II. 19. 21, 63. III. 32, 82, IIII. 18, 46.
- (87) Statut. II. 2, 5, 23, 27, 31, 48, 63. III. 5, 6, 56, 43, 78. IIII. 12, 27, 51.
- (88) Statut. II. 6, 8, 15, 16, 18, 49, 50, III. 13, 51, 77, IIII. 13, 21, 39.
- (89) Statut. II. 2.
- (90) Statut. II. 65.
- (91) Statut. IIII. 51.
- (92) Memor. Com. fogl. 43.
- (93) Statut. III. 7.
- (94) Statut. IIII. 30.
- (93) Statut. III. 23.
- (96) Statut. III. 24.
- (97) Statut. III. 20.
- (98) Statut. III. 74.
- (99) Statut. III. 23.
- (100) Statut. IIII. 30.
- (101) Statut. III. 18. IIII. 4. 55.
- (102) Doc. Stor. Ined. n. 46, 54.
- (103) Statut. III. 50.
- (104) Statut. IIII. 3.

(105) *Item statuimus et ordinamus quod tentores pannorum teneantur recipere pro tintura cujuslibet braccii Cannavaccij denarios III pro tintura vero braccii panni lane lati seu ampli VIII denarios pro unoquoque brachio, pro braccio vero panni lane stritto seu stricti den. V. pro quolibet brachio et non ultra ad penam X. libr. et quod potestas hoc faciat observare ad penam L. libr. de suo salario. - Stat. IIII. 14.*

- (106) Statut. II. 7.
- (107) Carta originale presso di me.
- (108) Statut. III. 34.
- (109) In via della trattoria, non lontano della piazza, se ne vedono ancora due che sono discoste di circa tre metri.
- (110) Statut. III. 52.
- (111) Statut. III. 77.
- (112) BARTOLOMASI, Notizie del B. Simone da Collazzone, tratte da processi autentici. 1826.
- (113) BARTOLOMASI, op. cit. - Questa Storia a pag. 63.

(114) «.....Innocenzo IV, a prieghi della città, sotto i 22 d'aprile 1252, spedì sue lettere (*Odoric. Rainald. T. 13 in quest'anno n. 8.*) ai vescovi di Spoleto e di Gubbio e all'abate di Ferentillo, che in esse si enuncia della Diocesi Spoletina, commettendo ai medesimi la verificazione dei miracoli di frate Simone da Collazzone i quali, comprovati come furono da numerosi testimoni, non so per qual cagione non fossero riferiti alla sede apostolica; se per avventura non fu, che essendosi eretto in Spoleto nel tempo stesso che si formava il processo un nobile tempio che ancora è in piedi sotto il nome del medesimo santo (si raccoglie chiaramente dal processo) con probabile scienza e tolleranza del vicino pontefice, pensarono i nostri antichi che tanto bastasse per reputarlo santo e dedicargli templi e altari con le sue immagini. Delle quali una sopra l'altare che serra il suo corpo ne veggiamo con titolo e iscrizione di santo. E fin da quel tempo il convento dei frati minori in Spoleto congiunto alla detta chiesa, si chiama con il titolo di S. Simone » - Campello Stor. mss. lib. 29.

- (115) Cronaca presso il Braceschi sotto l'anno 1278.
- (116) Doc. Stor. Ined. n. 38.
- (117) Statut. II. 32.
- (118) Ora è volgarmente più noto col nome di Tessinello, passa a pie' delle logge della Madonna di Loreto, e corre lungo le mura dal lato di ponente.
- (119)*unusquisque ipsorum hominum emat domum sive casalenum a steccatis carbonarie intus versus civitatem*

Spoleti etc. (Doc. Stor. Ined. n. 46).

(120) Reg. fogl. 55.

(121) Minervio (lib. II. cap. 1.) indica monumenti posti *in regione domus, in templo divae Mariae, e apud domos nobilibus a domo.*

(122) Andrea di Gerardo nel 1262 vendeva la metà d'una casa *posita in Vaita Sancti Johannis* che aveva a *confinante a primo latere domus Ecclesie Sancte Marie* (Reg. fogl. 60) - Minervio (loc. cit.) *in regione divi Johannis templum Iovis fuit, ubi hodie est divi Donati apud forum.*

(123) Nei 1297 Salabella Battiferria vendeva al podestà Cucia de Malavolti una casa *posita in Vaita Palatii iuxta plateam fori* (Istrom. in un quaderno in folio nell'Arc. Com. di Spoleto. a carte 21.) - Minervio trascrive iscrizioni *in regione palatii esistenti in vetustis urbis moenibus in via felici; in Phano D. Mariae ad Candelas* (la Candelora) e *in ecclesia D. Marci* (loc. cit.)

(124) Minervio*In regione Frasantia..... est aedes divi Isaac.*

(125) I palazzi e giardini indicati sono quelli che un tempo appartennero alle famiglie Mauri - Tagliaferri e Plini, ora ai signori Angelini e Masi - Benedetti, specialmente nel giardino di quest'ultimo, si rinvennero assai spesso, frammenti di capitelli e di pilastri, e simili altri resti del chiostro di quel monastero. La piazza degli Ancaiani, cambiò più volte nome, fu detta del Governo, della Delegatione, ed ora Vittorio Emanuele.

(126) Minervio: *In regione S. Benedicti..... apparent vestigia etc. in hortis Placidi ab Ancaiano. In antiquis urbis moenibus sub hortis Vincentii Cidonii, apud plateam Ubbiti* (piazza degli Abeti)e trascrive l'iscrizione accennata nel testo. *Juxta Ecclesiam S. Agathae aquaeductus etc.* (loc. cit.). E vedi la pagina 163 di questo libro.

(127) *In regione Petrenia, in domo Angeli Gentiletti etc.*

(128) Minervio: *In regione S. Andreae est aedes S. Andreae etc.*

(129) Minervio: *In regione Philiteria haec sunt in vestibulo Victorii Zacchaei* (loc. cit.) - *Potestas et Capitaneusteneantur facere fieri ex personis adiacentibus, quendam fontem in contrada trivi Vaite filiterie a S. Blasio usque ad portam posterle, prout utile et melius videbitur adiacentibus predictorum locorum etc.* (Statut. II. 68).

(130) Minervio: *In regione Salamonis in hortis SS. Salvatoris etc.* (loc. cit.)

(131) In un contratto del 12 marzo 1370, da me rinvenuto si legge che Madonna Bella vende una casa in Vaita Salamonese *juxta rem ecclesie S. Martini etc.* La detta chiesa è presso al palazzo Mongalli e alla porta S. Lorenzo.

(132) Vedi pag. 166. - Minerv. loc. cit. - Leoncilli in Bartolomeo.

(133) Minervio: *in regione Tirallesca, in divi Gregorii* (loc. cit.).

(134) Minervio: *in regione divi Pontiani est porta vetusta etc In hac regione fuit vetus amphitheatrum etc. et hodie monasterium monialium Palatii* (loc. cit.).

(135) Statut. II. 42. - In tempi assai più tardi si trova aggiunta a una *Vaita Tertiadecima*, della cui situazione non ho finora notizia, nè so se veramente fosse parte della città o divisione suburbana.

(136) Reg. fogl. 41. al 47, 52 al 67.

(137) Dai Docum. Origin. della erezione, già esistenti in quel monastero - CAMPELLO, Stor. lib. 30. - LEONCILL. in Bartolomeo. - Il dipinto che figurava questa storia in un muro nel lato orientale della piazza S. Gregorio, fu dal Cav. Tommaso Benedetti che n'era proprietario fatto distaccare e dato in dono alla pinacoteca comunale; è di mano di Bernardino Campilli.

(138) CAMPELLO, Stor. lib. 30 - Istrumento ivi allegato del 1273.

(139) Statut. III. 13.

(140) BALDO, Vol. IV. foglio 37. *consilium* 154. - Nella stampa si legge, parlando del testatore, *de Bancha Salomoni*, che è errore in luogo di *Vaita Salamoni* ossia *Salamonesca*.

(141) Statut. II. 70.

(142) Istrom. Original. presso di me.

(143) Da una lapide posta in quel tempo nella chiesa a lato alla porta - Campello Stor. lib. 30.

(144) Se ne veggono per sino a ventisette contratti di quel solo anno nel Memor. del Com. ai fogli 1, 2, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 22 al 28, 33, 37, 38.

(145) Memorial. Comun. fogl. 69, 71 al 78.

(146) Statut. II. 58.

(147) Statut. I. 21. III. 1. III. 2.

(148) Statut. II. 68. III. 7.

(149) Statut. II. 25, 61.

(150) Statut. I. 71, III. 83.

(151) Statut. III. 10, 57.

(152) Statut. III. 28

(153) Statut. I. 11, 12. III. 12, 13, 14, 22, III. 17, 49.

(154) Statut. II. 62, III. 46, III. 37.

(155) BRACCESCHI, Commentari etc. fogl. 70.

(156) Statut. II. 60. III. 30, 85.

(157) *Item statuimus et ordinamus quod civitas debeat murari circum circa, includendo intra muros burgos ambitu*

murali de calce et lapidibus altitudinis super terram VIII pedum et omnes et singuli cives qui tenent seu partem aliquam de muro dicte civitatis, debeat et teneatur solvere pro qualibet pertica dicti muri XI solidos. Et pp dicto ambitu murorum Civitatis predicte faciendo expendatur de avere et pecunia comunis medietas omnium introitum et redditum dicti comunis, et ad alium usum et utilitatem predicta medietas converti non possit et potestas teneatur facere fieri predictum ambitum murale civitatis predicte, et incipere in Kalendis aprilis proximis sub pena centum libr. de suo salario. Et predictus potestas teneatur facere fieri sindicum comunis in generali consilio ad vendendum predictum murum veterem vel partem illis personis qui tenerent, possiderent vel possidebunt pro predicto pretio sol XL pro qualibet pertica, et predictum pretium convertatur in predicto ambitu murali civitatis predicte faciendo; de loco ubi fundetur fundamentum dicti ambitus muralis et de portis, viis, stratis ordinandis et faciendis in predicto ambitu murali relinquatur providentie et ordinationi consilii generalis et populi comunis Spoleti. - Statut. III. 17. nero.

(158) Statut. III. 79.

(159) *Bertesca* generalmente si definisce « Cateratta imperniata che si alza ed abbassa ». Talora ha ancora senso di *podio*, palco. Erano castelli di legno dice altri da munir fortezze. Credo si estendesse a tutto l'assieme dell'apparecchio di legname che serviva a difesa. *Bret* in tedesco vale tavola asse; il diminutivo è *Bretchen* onde si fece *brettesca* o *bertesca* quasi *assito*, *tavolato*. Sembrami che concordino con ciò che dico i seguenti versi dell'Ariosto (C. 14.):

Che giunto si senti sulle bertesche,
Che dentro alla muraglia facean ponte
Capace e largo alle squadre francesche.

(160) Vedi la pianta di Spoleto disegnata da Giovanni Parenzi, e pubblicata nell'anno 1613.